

Francesco Salvestrini
Storiografia giuridica ed erudizione storica nel secolo XIX.
Lodovico Zdekauer editore degli Statuti pistoiesi

[A stampa in *Statuti Pistoiesi del secolo XIII. Studi e testi*, a cura di R. Nelli, G. Pinto, Pistoia, 2002, I, pp. 15-79.
© dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.retimedievali.it].

Storiografia giuridica ed erudizione storica nel secolo XIX. Lodovico Zdekauer editore degli Statuti pistoiesi

1. Studio e resa a stampa dei testi normativi dal secolo XVI al primo Novecento. Gli Statuti pistoiesi nel panorama storiografico di lungo periodo.

Sul finire del secolo XIX Pistoia era una tipica cittadina di provincia. Popolata da non più di 40.000 abitanti, allora neppure capoluogo provinciale (lo diventerà solo nel 1927-28), priva di una propria sede universitaria, essa appariva destinata ad una vita culturale tutto sommato modesta ed improntata al localismo¹.

Eppure nell'antica e illustre patria di Cino la memorialistica erudita e la storiografia giuridica godevano da tempo di un notevole favore. L'antiquaria ecclesiastica del secolo XVII, la scienza diplomatica e paleografica del Settecento, nonché la filologia del positivismo ottocentesco erano tutte stagioni che, a livelli differenti, avevano segnato le indagini sul passato della città. Si pensi solamente alla grande opera storica del frate servita Michel'Angiolo Salvi, dal carattere narrativo ma copiosamente documentata²; o alla raccolta di fonti tratte dagli archivi cittadini compiuta dal gesuita veneziano Francesco Antonio Zaccaria, la cui attività inaugurò la tradizione di studiosi non pistoiesi interessati alla scoperta delle testimonianze storiche locali³.

Per quanto riguarda la stagione erudita di fine Ottocento⁴, di cui l'ampia *Biografia Pistoiese* proposta da Vittorio Capponi costituisce una sorta di primo e

¹ Cfr. in proposito L. TOMASSINI, S. NEROZZI, *Immagini di Pistoia nella seconda metà dell'Ottocento*, "BSP", C, 1998, pp. 147-175; G. PINTO, *L'erudizione storica in Toscana e la nascita della Società pistoiese di storia patria*, *ivi*, pp. 41-60: 47; e i contributi in *Storia di Pistoia*, III, *Dentro lo Stato Fiorentino. Dalla metà del XIV alla fine del XVIII secolo*, a cura di G. Pinto, Firenze, Le Monnier 1999; *Storia di Pistoia*, IV, *Nell'età delle rivoluzioni, 1777-1940*, a cura di G. Petracchi, Firenze, Le Monnier 2000.

² M. A. SALVI, *Delle historie di Pistoia e fazioni d'Italia*, I, In Roma, Lazari 1656; II, In Pistoia, Fortunati 1657; III, In Venetia, Valvasense 1662; rist. anast. Bologna, Forni 1978 e 1989.

³ F. A. ZACHARIA, *Bibliotheca Pistoriensis*, Augustae Taurinorum, Ex Typographia Regia 1752; rist. anast. Bologna, Forni 1979; ID., *Anecdotorum Medii Aevi maximam partem ex archivis Pistoriensibus collectio*, Augustae Taurinorum, Ex Typographia Regia 1755.

⁴ Per la quale, con speciale riferimento all'intera esperienza positivista, è d'obbligo il riferimento a B. CROCE, *Storia della storiografia italiana nel secolo decimono*, I, Bari, Laterza 1921, pp. 125-165; e all'affresco ancora oggi estremamente evocativo di E. SESTAN, *L'erudizione storica in Italia*, in ID., *Scritti vari*, III, *Storiografia dell'Otto e Novecento*, a cura di G. Pinto, Firenze, Le Lettere 1991, pp. 3-31 (1 ed. 1950). Una panoramica più descrittiva e meno problematica era stata offerta da P. F. PALUMBO, *Dal Muratori alle Società di Storia Patria nella cultura italiana*, in ID., *Gli studi di storia medievale e moderna tra Settecento e Novecento*, Roma, Le Edizioni del Lavoro 1992 (1 ed. 1949), pp. 291-313. La cultura storica del periodo è stata criticamente ripercorsa ed estesamente illustrata nel lavoro di E. ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo. Storici italiani fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori 1990. Sul tema delle Società e Deputazioni di Storia Patria, attorno alle quali si concentrò buona parte dell'erudizione del periodo, cfr. E. SESTAN, *Origini delle società di storia patria e loro posizione nel campo della cultura e degli studi storici*, in ID., *Scritti vari*, III, pp. 107-140 (il

precoce compendio⁵, questa vide come protagonisti Luigi Chiappelli, storico del diritto, il fratello di lui Alberto, Quinto Santoli, Peleo Bacci, Luigi Bargiacchi ed altri attivissimi studiosi, i quali nel 1898 dettero vita alla Società Pistoiese di Storia Patria, pubblicando buona parte dei loro lavori sulle pagine del “Buletto Storico Pistoiese”⁶.

Vedremo meglio nelle pagine successive che tale mediazione tra prospettiva municipale e ricerca storico-giuridica di livello nazionale fu certamente favorita e in larga misura determinata dalle opere pistoiesi di Lodovico Zdekauer.

In quest’ambito di ricerche e di colte edizioni, la resa a stampa delle fonti normative redatte in epoca comunale ha rivestito per lungo tempo un ruolo di primo piano. Già nel secolo XVI Pistoia, come altri centri maggiori del Granducato toscano, per ragioni di prestigio e mai sopito municipalismo, aveva affidato ai tipi dei Giunti le proprie raccolte di Statuti. Le edizioni erano state condotte su testi ancora in vigore e soggetti a pur scarse e ripetitive riforme. Si trattava di compilazioni costituite dalla sedimentazione di prassi normative, di procedure giudiziarie e di consuetudini locali che risalivano ai primordi dell’età comunale. Data la crescente attenzione che tributavano a tali opere le prime generazioni di eruditi umanisti e di filologi giuristi, così come gli operatori dell’ambiente forense interessati agli studi esegetici di diritto romano o medievale, questi codici si collocavano idealmente a metà strada fra la normativa locale ancora ufficiale e le opere di erudizione oggetto d’indagine antiquaria⁷.

Pistoia vantava un frammento di Statuto dei Consoli datato, per tradizione, al 1107. Esso si configurava come il più antico testo del genere ancora conservato per l’Italia comunale.

Il Settecento illuminista e preilluminista, pur nel fiorire di una tradizione erudita che in Italia faceva capo a Ludovico Antonio Muratori, trascurò l’edizione

contributo si compone di due saggi diversi, 1 edd. 1977 e 1981); R. MORGHEN, *L’opera delle deputazioni e società di storia patria per la formazione della coscienza unitaria*, in *Il movimento unitario nelle regioni d’Italia*, Atti del convegno delle Deputazioni e Società di Storia Patria, Roma, 10-12 dicembre 1961, Bari, Laterza 1963, pp. 7-19. L’ambiente dell’erudizione storica fiorentina è esaminato in I. PORCIANI, *L’ “Archivio Storico Italiano”. Organizzazione della ricerca ed egemonia moderata nel Risorgimento*, Firenze, Olschki 1979; più recentemente in ID., *Una Toscana vicina e lontana*, in *Ernesto Sestan, 1898-1998*, Atti delle giornate di studio nel centenario della nascita, Firenze, 13-14 novembre 1998, a cura di E. Cristiani e G. Pinto, Firenze, Olschki 2000, pp. 101-113: 108-113; e in G. PINTO, *Sestan, l’ “Archivio storico italiano” e la Deputazione toscana*, *ivi*, pp. 177-185: 177-178.

⁵ V. CAPPONI, *Biografia pistoiese o notizie della vita e delle opere dei Pistoiesi*, Pistoia, Tip. Rossetti 1878; rist. anast. Bologna, Forni 1972; cfr. anche ID., *Bibliografia pistoiese*, Pistoia, Tip. Rossetti 1874; rist. anast. Bologna, Forni 1971.

⁶ Cfr. in proposito N. RAUTY, *Il contributo della società pistoiese di Storia Patria*, in *Il contributo delle Società Storiche Toscane allo sviluppo della storiografia regionale dell’ultimo secolo*, Convegno di studi, Castelfiorentino, 23-25 aprile 1994, “MSV”, CI, 1995, pp. 195-205: 195-197; ID., *La Società pistoiese di storia patria nella vita culturale della città e nella produzione storiografica di questo secolo*, “BSP”, C, 1998, pp. 87-106: 90-91, 95-96; PINTO, *L’erudizione storica*, pp. 41 e 47 sgg., 54-55. Questa stagione di studi fu ripercorsa in forma di bilancio, l’anno prima della sua morte, da Q. SANTOLI, *Un sessantennio di erudizione*, “BSP”, LX, 1958, pp. 41-48.

⁷ *Statuta Civitatis Pistorii*, In Fiorenza, per Bernardo, & Benedetto Gionti 1547; *Leges municipales Pistoriensium, quæ vulgo Statuta nuncupantur septem Libris comprehensæ ...*, Florentiæ, Apud Cosmum Iunctam 1579. Cfr. in proposito F. SALVESTRINI, *Su editoria e normativa statutaria in Toscana nel secolo XVI*, “Quaderni Medievali”, XLVI, 1998, pp. 101-117: 105.

di fonti statutarie, accusate di contribuire alla profonda oscurità che ancora caratterizzava il diritto vigente (Muratori stesso, pur conoscitore del Medioevo giuridico-istituzionale, sul tema degli Statuti non ha lasciato nelle sue *Antiquitates Italicae Medii Aevi* che una *dissertatio*, la cinquantesima, la quale, oltretutto, non riguarda strettamente questa materia). Tuttavia, proprio il dotto modenese, per fornire un esempio di tali fonti legislative tratto fra i più vetusti del panorama nazionale, scelse proprio i frammenti degli Statuti di Pistoia, pubblicati in appendice alla citata dissertazione sulla base di una semplice copia manoscritta procuratagli dall'erudito senese Uberto Benvoglianti (1668-1733)⁸. Condotta direttamente sul dettato originale dovette essere, invece, l'edizione proposta dallo Zaccaria nei suoi già ricordati *Anecdota Medii Aevi*⁹.

Durante la prima metà dell'Ottocento, periodo nel quale anche in Toscana si produssero i primi lavori importanti di storia del diritto per opera di Francesco Forti, Pietro Capei e Domenico Barsocchini¹⁰, dal momento che i processi di codificazione intervenuti in età napoleonica avevano posto fine alla vigenza statutaria¹¹, si risvegliò l'attenzione per gli antichi testi normativi. Non più elementi di complicazione per il sistema giuridico del diritto comune, gli Statuti municipali venivano adesso studiati quali fonti storiche di un passato ormai mitico. Essi erano considerati testimonianze eccezionali delle "libertà italiche" e della civiltà comunale; espressioni precipue di un diritto locale voluto dal "popolo" e sancito dalla tradizione. In tal senso stimolavano il gusto antiquario, suscitavano l'attenzione degli intellettuali romantici e nutrivano la cultura storica di matrice risorgimentale.

Pistoia conobbe, in tale congerie, i lavori di Sebastiano Ciampi (1769-1847) sugli ordinamenti suntuari e sugli Statuti dell'Opera di San Jacopo, tutti del secolo XIV, visti come precoci testimonianze linguistiche del volgare¹². L'attività di questo

⁸ *Statuta Civitatis Pistoriensis Anno Christi MCXVII. & circiter Annum MCC. condita, una cum notis Cl. V. Huberti Benvoglianti*, coll. 525-568, appendice a L. A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, t. VI, Mediolani, typographia Societatis Palatinae 1742; rist. anast. Bologna, Forni 1965 (anche Arretii, Typis Bellotti 1877), Diss. quinquagesima: *De Libertate, Immunitatibus, ac Privilegiis Civitatum, ac Principum Italicorum*, coll. 465-522. Sull'atteggiamento del Muratori nei confronti degli Statuti cfr. G. S. PENE VIDARI, *Introduzione*, in *Catalogo della raccolta di Statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei Comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, VIII, T-U, a cura di S. Bulgarelli, A. Casamassima, G. Pierangeli, Firenze, Olschki 1999, pp. XI-XCVI: XII.

⁹ ZACHARIA, *Anecdorum*, pp. 1-28.

¹⁰ Cfr. F. FORTI, *Libri due delle Istituzioni di diritto civile accomodate all'uso del foro*, Firenze, Cammelli 1863, 2 voll. (opera postuma); P. CAPEI, *Del metodo di esporre il Diritto Romano nella Scuola delle Institute e nella Scuola delle Pandette. Discorso*, Pisa, Tip. Nistri 1845; D. BARSOCCHINI, *Ragionamento cronologico intorno ai re ed imperatori che ressero l'Italia dall'anno 700 al 1000*, in *Memorie e documenti per servire all'istoria del Ducato di Lucca*, t. V, parte II, Lucca, Bertini 1837, pp. v-XXII.

¹¹ Per l'abolizione degli Statuti particolari fra Sette e Ottocento cfr. M. ASCHERI, *Introduzione. Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, in *Catalogo della raccolta di Statuti*, VII, S, a cura di G. Pierangeli e S. Bulgarelli, Firenze, La Nuova Italia 1990, pp. XXXI-XLIX: XXXIV-XXXVI.

¹² *Statuti dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja volgarizzati l'anno MCCCXIII da Mazzeo di Ser Giovanni Bellebuoni, con due inventarj del 1340 e del 1401*, a cura di S. Ciampi, Pisa, Prosperi 1814; *Statuti Suntuarij ricordati da Giovanni Villani circa il vestiario delle donne, i regali e banchetti*

sacerdote, filosofo e archeologo, docente di dialettica e lingua greca all'università di Pisa, in rapporto allo studio delle antiche legislazioni si collegava all'opera di Francesco Bonaini. Il celebre studioso e archivista toscano era allora attento ai modelli della cosiddetta "scuola storica" del diritto fondata in Germania da Friedrich Karl von Savigny, la quale promuoveva un rinnovato interesse per le fonti giuridiche del periodo medievale. In Toscana tali istanze si erano fatte più forti soprattutto a partire dagli anni '20 del secolo, in occasione della visita che lo stesso Savigny aveva compiuto nell'ateneo della città tirrenica. Bonaini aveva avuto occasione di rapportarsi al Ciampi, suo collega a Pisa, per recensire il volgarizzamento dei *Trattati morali* del giudice Albertano da Brescia compiuto nel 1278 dal notaio Soffredi del Grazia, un volgarizzamento che lo studioso pistoiese aveva rinvenuto nel 1808 negli archivi della sua città¹³.

È, comunque, a cavallo fra XIX e XX secolo - epoca per la quale, sulla scia dell'attenzione positivista tributata alle fonti storiche e alle leggi in particolare, si è parlato in maniera alquanto suggestiva ma forse un po' ingenerosa di "nomolatria" ottocentesca¹⁴ -, che si ha anche per Pistoia il numero più cospicuo di indagini storico-documentarie e di edizioni statutarie.

La ricerca locale si inseriva nel contesto più ampio dell'erudizione storico-giuridica (che all'epoca costituiva l'erudizione storica *tout court*) attiva, quanto meno, a livello nazionale. Questa, legata ormai all'idea guida del codice, identificava la conoscenza, anche diacronica, del diritto con lo studio delle singole estrinsecazioni normative, e riduceva, in tal senso, l'*interpretatio iuris* a semplice esegesi del testo legislativo.

Erano ancora lontane le riflessioni di Francesco Galasso sul diritto comune; riflessioni che, a partire dagli anni Trenta, in un contesto permeato dalle suggestioni dell'idealismo, avrebbero condotto la ricerca storico-giuridica verso la trattatistica e la *scientia iuris* dei *doctores*, con l'implicita condanna ad un ruolo subalterno delle indagini sul diritto proprio e sulla normativa statutaria¹⁵.

delle nozze e circa le pompe funebri ordinati dal Comune di Pistoia negli anni 1332 e 1333, a cura di S. Ciampi, Pisa, Prosperi 1815. Sul Ciampi cfr. L. G. PÉLISSIER, *Lettres inédites de Sebastiano Ciampi (1819-1831)*, "BSP", I, 1899, pp. 121-134; G. ZACCAGNINI, *Tommaso Puccini e Sebastiano Ciampi*, *ivi*, VI, 1904, pp. 52-60; F. BUGIANI, *Sebastiano Ciampi nello Studio pisano dal 1801 al 1817*, *ivi*, VI, 1904, pp. 141-152; VII, 1905, pp. 60-71; B. BRUNI, *Gli ultimi anni di Sebastiano Ciampi (1838-1847)*, *ivi*, LXXIII, 1971, pp. 21-28; ed anche G. BONACCHI GAZZARRINI, *Sebastiano Ciampi nella storiografia artistica tra il Settecento e l'Ottocento*, *ivi*, LXXI, 1969, pp. 3-42; 119-138; LXXII, 1970, pp. 21-34. Le carte del Ciampi sono conservate presso la Biblioteca Comunale Forteguerriana di Pistoia (*Le carte di Sebastiano Ciampi nella Biblioteca Comunale Forteguerriana*, Inventario a cura di M. Solleciti, Presentazione di G. Savino, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria 1984).

¹³ F. BONAINI, *Volgarizzamento de' trattati morali di Albertano giudice di Brescia, trovato da Sebastiano Ciampi*, "Nuovo Giornale de' Letterati", XXIX, n. 76, 1834, pp. 20-26. Cfr. in proposito L. PAGLIAI, *Francesco Bonaini: la formazione e l'insegnamento nell'Università di Pisa*, in *Studi in onore di Arnaldo d'Addario*, a cura di L. Borgia, F. de Luca, P. Viti, R. M. Zaccaria, Lecce, Conte 1995, IV, 2, pp. 1537-1555: 1543, 1549. Sugli influssi della scuola storica del diritto in Italia cfr. L. MOSCATI, *Savigny in Italien*, "Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte", XIX, 1997, pp. 17-30. Circa l'interesse del Savigny per gli Statuti comunali italiani si veda anche PENE VIDARI, *Introduzione*, pp. XIII-XIV.

¹⁴ U. SANTARELLI, *Lo statuto "redivivo"*, "ASI", CLI, 1993, pp. 519-526: 520.

¹⁵ Cfr. PENE VIDARI, *Introduzione*, pp. XVII-XVIII, XXIII sgg., XXXIV-XXXVII, XLII-XLIII, XLVIII sgg. Cfr. ora anche le considerazioni espresse nella rassegna storiografica di M. ASCHERI, *I manoscritti*

A fine secolo XIX e nel primo Novecento non si pensava alla legge come ad un semplice strumento. Avendo ormai digerito l'acquisizione dei codici, espressioni esclusive di un diritto positivo proveniente dalla Francia e alternativo alla tradizione, si studiavano gli Statuti delle città comunali perché li si riteneva elementi fondanti di un'esperienza giuridica più propriamente italiana. La ricerca sulle antiche normazioni locali sembrava consentire, almeno in sede programmatica, di superare il particolarismo dei codici preunitari, mirando per questa via ad un "diritto nazionale" che traeva le sue origini e i suoi principi ispiratori proprio dall'iniziativa dei legislatori medievali.

Era logico che un tale modo di procedere desse il massimo rilievo all'edizione degli Statuti, sia di enti territoriali che di organismi corporativi¹⁶. I giuristi cercavano nel loro dettato quanto vi fosse dell'antico "elemento" romano e quanto di proveniente dall'innesto germanico. Gli eruditi locali che ad essi si avvicinavano davano libero sfogo alla curiosità bibliofila e alla glorificazione compiaciuta dei fasti municipali. Il fiorire di numerosissime pubblicazioni a stampa finì per far emergere il particolarismo normativo più che la presunta tradizione giuridica comune ai differenti popoli della penisola.

Durante questi decenni ricchi di iniziative, presenti un po' ovunque dalle Alpi alla Sicilia, la Toscana era senza dubbio una regione all'avanguardia nel campo dell'insegnamento e della ricerca storico-giuridica, così come nell'edizione delle fonti medievali¹⁷. Le sue istituzioni culturali, in particolare fiorentine, senesi e pisane, costituivano, a vari livelli, il nucleo propulsore di quella che è stata definita scuola "economico-giuridica"¹⁸.

Presso l'Istituto di Studi Superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (Sezione di filosofia e filologia), allora profondamente influenzato dal lavoro storico di Pasquale Villari, insegnavano Alberto del Vecchio, studioso di storia delle istituzioni e buon conoscitore della storiografia giuridica tedesca, nonché Cesare Paoli, illustre paleografo e diplomatista. Da un lato gli storici del diritto perseguivano interessi eminentemente medievistici, con particolare attenzione per il Medioevo comunale¹⁹; dall'altro la prospettiva "scientifica" nella ricerca d'archivio, che aveva come corollario un'attività didattica improntata, per molti aspetti, alla dimensione del laboratorio, non faceva che incoraggiare uno scrupoloso accostamento alle testimonianze documentarie dei secoli XII-XV²⁰.

giuridici tardomedievali: alcune ricerche recenti, alcune priorità, in corso di stampa in *Studi in onore di Ennio Cortese*, distribuito in formato digitale da "Reti Medievali" <http://www.retimedievali.it>.

¹⁶ Un repertorio ragionato delle edizioni e degli studi critici condotti all'epoca compare in F. SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano*, Città di Castello, Tip. Lapi 1892, pp. 252-253, 259-261. Un elenco relativo agli Statuti di enti non territoriali era invece fornito da G. GONETTA, *Bibliografia statutaria delle corporazioni d'arti e mestieri d'Italia. Con saggio di bibliografia estera*, Roma, Tip. Del Senato 1891.

¹⁷ ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo*, pp. 52-57; PINTO, *L'erudizione storica*, pp. 41-42.

¹⁸ Cfr. ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo*, pp. 17-25.

¹⁹ Cfr. E. SESTAN, *Federico Chabod e la nuova storiografia: profilo di una generazione di storici*, in ID., *Scritti vari*, III, pp. 141-162 (1 ed. 1983): 155; PINTO, *L'erudizione storica*, pp. 42-43. Sull'attenzione prevalente nella storiografia italiana di questo periodo per il Medioevo comunale, fiorentino e dantesco, cfr. le belle pagine di ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo*, pp. 94-96.

²⁰ Cfr. in proposito E. GARIN, *L'Istituto di Studi Superiori di Firenze (cento anni dopo)*, in ID., *La cultura italiana tra '800 e '900. Studi e ricerche* Bari, Laterza 1962 (1 ed. 1960), pp. 29-76: 43-44, 54-

D'altro canto, l'opera svolta dai collaboratori dell' "Archivio Storico Italiano", rivista di primo piano nel panorama nazionale, espressione dello stesso Istituto di Studi Superiori, favoriva la pubblicazione dei documenti antichi e gli studi relativi alla storia del diritto²¹. Proprio sulle pagine dell'illustre periodico cominciarono a comparire, sul finire del secolo, i contributi di paleografia e diplomatica del Paoli, direttore dell' "Archivio" dal 1888, quelli del Garufi, dello Schiaparelli, del Bonaini e del Gaudenzi²²; accanto ai testi di storia propriamente giuridica prodotti da personaggi quali Coppi, Giorgetti e Liverani, così come dal Padelletti, Chiappelli, Besta, La Mantia e Santini. Si spaziava dai giudizi civili a Roma nell'età di mezzo alle professioni di legge del primo Medioevo; dall'amministrazione della giustizia nella Firenze del Rinascimento alle consuetudini delle città siciliane, alla vendetta privata e alla disciplina delle rappresaglie²³. Alcuni saggi erano incentrati in maniera particolare sullo studio e l'edizione di testi statuari²⁴.

A Siena la presenza dopo il 1880 di personaggi quali Achille Loria o Gian Pietro Chironi, fondatori, con altri, della rivista "Studi senesi", attenta soprattutto alla storia del diritto; nonché l'attività del Circolo Giuridico, forse la più vivace

56; E. SESTAN, *L'insegnamento della storia dal '700 ad oggi*, in *Storia dell'Ateneo fiorentino. Contributi di studio*, Firenze, Parretti 1986, I, pp. 317-342, in partic. 324 sgg.; S. ROGARI, *L'Istituto di Studi superiori pratici e di Perfezionamento e la Scuola di scienze sociali (1859-1924)*, ivi, II, pp. 959-1030 (contributo di carattere strettamente istituzionale); ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo*, pp. 56-69, 83; PINTO, *L'erudizione storica*, pp. 41-42; J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Il problema storiografico: Firenze come modello (e mito) di regime popolare*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Atti del Convegno, Pistoia 15-18 maggio 1995, Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte 1997, pp. 1-16: 5. Cfr. anche A. ASOR ROSA, *La cultura*, in *Storia d'Italia*, IV, *Dall'Unità a oggi*, 2, Torino, Einaudi 1975, pp. 884-888.

²¹ Sulle vicende dell'Archivio Storico Italiano cfr. F. BALDASSERONI, *Il primo ventennio dell' "Archivio Storico Italiano". Notizie e documenti*, in *L' "Archivio Storico Italiano" e l'opera cinquantenaria della R. Deputazione Toscana di Storia Patria*, R. Deputazione Toscana di Storia Patria, Bologna, Zanichelli 1916, pp. 91-190; A. PANELLA, *Gli studi storici in Toscana nel secolo XIX*, Bologna, Zanichelli 1916, pp. 106-133; E. SESTAN, *Gian Pietro Viessesux*, in ID., *La Firenze di Viessesux e di Capponi*, a cura di G. Spadolini, Firenze, Olschki 1986, pp. 3-24 (1 ed. 1963); ID., *Lo stato maggiore del primo "Archivio storico italiano" (1841-1847)*, ivi, pp. 25-94 (1 ed. 1945-46); PORCIANI, *L' "Archivio"*. Cfr. anche G. PINTO, *Il contributo della Deputazione di storia patria per la Toscana alla storia regionale e a quella nazionale*, in *Il contributo delle Società Storiche Toscane*, pp. 165-176: 167-168.

²² Cfr. in proposito PANELLA, *Gli studi storici in Toscana*, pp. 117-120.

²³ Ivi, pp. 111-112. I contributi più significativi di questa stagione furono senza dubbio: G. SALVEMINI, *Gli Ordini della giustizia del 6 luglio 1295*, "ASI", s. V, X, 1892, pp. 241-261; P. SANTINI, *Studi sull'antica costituzione del Comune di Firenze*, ivi, s. V, XXXI-XXXII, 1903, pp. 308-364, 19-72, 310-359; rist. anast. Roma, Multigrafica 1972; E. BESTA, *Nuovi studi su le origini, la storia e l'organizzazione dei giudicati sardi*, "ASI", s. V, XXVII, 1901, pp. 24-95; ID., *Il Diritto Romano nella contesa tra i Vescovi di Siena e d'Arezzo*, ivi, s. V, XXXVII, 1906, pp. 61-92.

²⁴ Cfr., fra le edizioni, M. MODIGLIANI, *Gli Statuti del Comune di Anghiari del secolo XIII*, ivi, s. IV, V, 1880, pp. 3-30; D. BERTOLINI, *Statuti della Città di Concordia del MCCCXLXI*, ivi, s. V, I, 1888, pp. 145-183; G. FILIPPI, *Le aggiunte allo Statuto di Calmala dell'anno MCCCII-MCCCIII fatte negli anni 1303-1309*, ivi, s. V, IV, 1889, pp. 3-33; e fra gli studi critici, G. SALVEMINI, *Gli statuti fiorentini del Capitano e del Podestà degli anni 1322-'25*, ivi, s. V, XVIII, 1896, pp. 66-97; rist. in ID., *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti*, a cura di E. Sestan, Milano, Feltrinelli 1972 (*Opere*, I/2), pp. 66-90; L. ANDRICH, *Gli statuti bellunesi e trevigiani dei danni dati e le wizae (a proposito di una recente pubblicazione)*, "ASI", s. V, XXXIV, 1904, pp. 28-66.

istituzione culturale presente in quel periodo nella città del Palio, crearono un clima favorevole a questo genere di studi²⁵.

Nel contempo anche la Scuola Normale di Pisa forniva ottimi contributi. La cattedra di storia era tenuta da Amedeo Crivellucci, uno dei principali diffusori del “metodo storico” di Ernst Bernheim, soprattutto in relazione alla critica delle fonti, il quale aveva dato vita ad una sua rivista, “Studi storici”, particolarmente attenta alla ricerca scrupolosa e alla corretta resa a stampa delle testimonianze d’archivio. Sempre a Pisa usciva allora “Archivio Giuridico”, uno dei principali periodici di storia del diritto a livello nazionale²⁶.

Occorre poi considerare l’attività degli Archivi di Stato, con particolare riferimento all’Archivio centrale fiorentino, grazie alla Scuola di paleografia e diplomatica istituita nel 1857 su progetto del Bonaini; scuola nella quale insegnò anche il Paoli, formando buona parte dei medievisti dell’epoca²⁷.

Infine, l’esistenza di Accademie e di Società storiche locali, a partire dalla più antica e prestigiosa, la Deputazione toscana di storia patria fondata nel 1862²⁸, promosse la diffusione delle edizioni documentarie. Queste venivano condotte da cattedratici, spesso membri delle Società stesse, ma anche da una schiera di eruditi locali, soprattutto ecclesiastici e professori di scuola, liberi professionisti o proprietari benestanti, le cui opere, talora non propriamente impeccabili, contribuivano, comunque, all’esplorazione degli archivi²⁹.

Le modalità di intervento erano in genere settoriali. Si producevano contributi specifici per ciascuna fonte trattata, e solo in momenti successivi, nonché limitati,

²⁵ Cfr. D. BALESTRACCI, *Appunti per una storia del “Bullettino Senese di Storia Patria”: la metodologia e i contenuti*, “BSSP”, LXXXIV-LXXXV, 1977-78, pp. 290-319: 297; ID., *Ricerca e insegnamento della storia nell’Università di Siena fra Otto e Novecento*, in *L’Università di Siena. 750 anni di storia*, Milano, Pizzi 1991, pp. 195-206: 198-201; ID., *La ricerca storica*, in *Cultura e Università a Siena. Epoche, argomenti, protagonisti*, a cura di B. Baccetti, Siena, Nuova Immagine 1993, pp. 143-148: 143-144; P. NARDI, *La carriera accademica di Lodovico Zdekauer storico del diritto nell’università di Siena (1888-1896)*, in “Studi Senesi”, supplemento alla centesima annata, II, Siena, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 1988 pp. 751-781: 761-762. Una colorita descrizione della facoltà giuridica senese di quegli anni è contenuta nei *Ricordi* dello Zdekauer: L. ZDEKAUER, *Ricordi di un quasi redento (1855-1896)*, a cura di F. Chiappelli e V. Vestri, “BSP”, C, 1998, pp. 179-223: 203-206.

²⁶ Cfr. ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo*, pp. 40, 149-152; sul Crivellucci, G. VOLPE, *Amedeo Crivellucci*, in ID., *Storici e maestri. Insegnamento superiore della storia*, Firenze, Vallecchi 1924, pp. 31-64 (1 ed. 1915): sulla traduzione dell’opera di Bernheim, p. 61. Per la rivista cfr. G. DALLA TORRE, *L’ “Archivio giuridico” e la cultura giuridica italiana del secondo Ottocento*, “Archivio Giuridico”, CCXIX, 1999, pp. 15-24.

²⁷ Cfr. A. D’ADDARIO, *Archivi ed archivistica in Toscana negli ultimi cento anni*, “Rassegna storica toscana”, I, 1955, pp. 35-71: 49-52; ID., *Per una storia della “Scuola” Archivistica Toscana*, “ASI”, CLI, 1993, pp. 347-447: 437-440; ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo*, pp. 21-22, 74-75, 81-82.

²⁸ Sulla quale I. PORCIANI, *Stato e ricerca storica al momento dell’unificazione; la vicenda della Deputazione Toscana di storia patria*, “ASI”, CXXXVI, 1978, pp. 351-403; PINTO, *Il contributo della Deputazione*; e ID., *L’erudizione storica*, pp. 43-46. Sull’attività degli Archivi di Stato, A. D’ADDARIO, *Lineamenti di storia dell’archivistica (secoli XVI-XIX)*, “ASI”, CXLVIII, 1990, pp. 3-35: 28-32.

²⁹ Cfr i saggi contenuti in *Il contributo delle Società Storiche Toscane*, e in particolare S. GENSINI, *La Società Storica della Valdelsa e la sua “Miscellanea”*, pp. 139-163: 145-146. Cfr. in proposito anche I. PORCIANI, *Sociabilità culturale ed erudizione storica in Toscana tra Otto e Novecento*, “Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento”, VII, 1981, pp. 105-141.

tentativi di sintesi e iniziative di comparazione. Era, però, comune, fra gli studiosi migliori, che un solo personaggio affrontasse in più occasioni l'analisi e la pubblicazione di testimonianze differenti. Ecco dunque che il Paoli, il Chiappelli e lo Zdekauer, dedicavano pagine alle carte fiorentine, ma anche alle fonti senesi e agli archivi di Pistoia, così come agli Statuti dei centri minori o ai testi normativi delle comunità rurali. Essi non erano spinti da intenti campanilistici, ma agivano nella prospettiva di una ricostruzione più ampia che avrebbe dovuto scaturire dalla somma di queste indagini come il piano sfaccettato di un vasto *puzzle* conoscitivo.

Del resto, l'impronta positivista degli studi sul passato aveva subito un processo di profonda evoluzione in rapporto, soprattutto, all'età del Bonaini (morto nel 1875). A partire dagli anni Ottanta del secolo XIX si erano fatte più forti le istanze sociali ed erano emerse nuove questioni di natura epistemologica. Sulla scia delle posizioni espresse dal Lamprecht e per la progressiva acquisizione di suggestioni comtiane, alcuni settori d'avanguardia nella ricerca storica e "sociologica" intendevano il rigore dell'analisi storiografica coincidente col metodo delle scienze fisiche e naturali. La storia come scienza e come "fisica sociale", nell'assunto mutuato da Fustel de Coulanges, animava un dibattito che fu di grande momento anche presso gli studiosi del mondo accademico italiano, ove si vennero delineando una "scuola economico-giuridica" ed un'area, più modesta, del cosiddetto "metodo storico", che avevano, in senso lato, come denominatore comune una concezione scientifica dell'attività culturale³⁰. Tuttavia molti esponenti del positivismo peninsulare non abbandonarono le acquisizioni dell'analisi critico-filologica. La ricostruzione rigorosa ed "esatta" del passato si sostanziò, pur sempre, dell'indagine euristica, e si esplicitò in primo luogo nell'edizione delle fonti.

Limitandoci, dunque, alle città della regione, possiamo osservare che durante il periodo grosso modo compreso fra 1880 e 1910, ossia negli anni in cui Zdekauer compiva le prime ricerche e dava alle stampe le sue versioni degli Statuti pistoiesi, si succedettero alcune delle più importanti edizioni concernenti i *corpora*

³⁰ Il dibattito sulla storia come scienza, aperto in Italia da Niccola Marselli (N. MARSELLI, *La scienza della storia*, Torino, Loescher 1873-1880, 3 voll., rist. nel 1885; nuova ed. del 1 vol. a cura di F. Rizzo Celona, Napoli, Giannini 1987), avrà un lungo seguito nel primo Novecento, come mostra il celebre articolo di G. SALVEMINI, *La storia considerata come scienza*, "Rivista italiana di sociologia", VI, 1902, pp. 17-54, in partic. 19, 21-38. Cfr. in proposito M. BISCIONE, *Gaetano Salvemini e la polemica sulla storia come scienza*, "Rivista di storia della storiografia moderna", I, 1980, n. 2, pp. 29-49: 32-34, 47-48; F. TESSITORE, *La storiografia come scienza*, in ID., *Filosofia e storiografia*, Napoli, Morano 1985, pp. 17-78 (1 ed. 1982); ed anche ID., *Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo*, 5 voll., Roma, Ed. di Storia e Letteratura 1995-2000, in partic. i voll. III e IV; nonché i testi in *Lo storicismo contemporaneo*, a cura di P. Rossi, Torino, Loescher 1968, in partic. *Introduzione*, p. XII e i testi alle pp. 325-330 e 333-345. Per l'influenza della dottrina comtiana cfr. M. LARIZZA LOLLI, *Comte e l'Italia (1849-1857)*, in *Il positivismo e la cultura italiana*, a cura di E. R. Papa, prefaz. di N. Bobbio, Milano, Angeli 1985, pp. 63-110; più in generale F. BARBANO, *Sociologia e positivismo in Italia: 1850-1910. Un capitolo di sociologia storica*, *ivi*, pp. 163-225, in partic. 176-196. Per il versante weberiano della problematica, D. CONTE, *Storicismo e storia universale. Linee di un'interpretazione*, Napoli, Liguori 2000, pp. 85-99. Sulla distinzione tra positivismo ed "area del metodo storico" cfr. E. ARTIFONI, *Carlo Cipolla storico del medioevo: gli anni torinesi*, in *Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra Otto e Novecento*, Atti del convegno di studio, Verona, 23-24 novembre 1991, a cura di G. M. Varanini, Verona, Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere 1994, pp. 3-31, in partic. 6; ID., *La storiografia della Nuova Italia, le deputazioni regionali, le società storiche locali*, in *Una regione e la sua storia*, Atti del Convegno celebrativo del Centenario della Deputazione (1896-1996), Perugia, 19-20 ottobre 1996, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria 1998, pp. 41-59: 55-56. Cfr. anche oltre nel presente testo.

normativi dell'età comunale. A Firenze, rispettivamente nel 1855 e nel 1899 Bonaini e Salvemini pubblicarono i celeberrimi Ordinamenti di giustizia del 1293-95³¹; Giuseppe Rondoni e Giuseppe Papaleoni nel 1882 e 1886 raccolsero i frammenti della più antica legislazione cittadina, e Romolo Caggese, nel 1910, pubblicò lo Statuto del Capitano del Popolo del 1322-25³². A Pisa fin dal 1870 il Bonaini aveva concluso la sua grande fatica sugli Statuti del Comune relativi ai secoli XII-XIV³³. A Siena, dopo i lavori di Filippo Luigi Polidori e Luciano Banchi compiuti fra anni Sessanta e Settanta³⁴, lo Zdekauer editava nel 1897 il Costituto del Comune del 1262, e il Lisini faceva uscire nel 1903 il Costituto del Comune volgarizzato del 1309-10³⁵. Lucca, città che aveva visto pubblicati i propri Statuti del 1308 già nel 1867, si arricchiva diciassette anni dopo di un'edizione dei frammenti duecenteschi per cura del De Stefani³⁶. Se Arezzo non conoscerà in questa stagione la stampa dei suoi più importanti Statuti municipali³⁷; per Prato nel 1888 si rendevano noti alla comunità degli studiosi gli Ordinamenti sacri e

³¹ *Gli Ordinamenti di Giustizia del Comune e Popolo di Firenze compilati nel 1293*, a cura di F. Bonaini, "ASI", n. s. I, 1855, pp. 1-93; G. SALVEMINI, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze, Tip. Carnesecchi e Figli 1899, Appendice XII, pp. 384-432; entrambi i testi sono editi in ristampa anastatica come *Ordinamenti di Giustizia, 1293-1993*, Firenze, Florentia Mater 1993.

³² G. RONDONI, *I più antichi frammenti del Costituto fiorentino*, Firenze, Le Monnier 1882; G. PAPALEONI, *Nuovi Frammenti dell'antico Costituto Fiorentino*, "Miscellanea Fiorentina di erudizione e storia", Pubblicata da I. Del Badia, I, 1886, n. 5, pp. 70-78 (rist. in 2 voll., Firenze 1902; rist. anast. dei 2 voll. Roma, Multigrafica 1978). L'edizione del Caggese era stata preceduta dallo studio codicologico del Salvemini (*Gli Statuti fiorentini*) che non fu tenuto nella debita considerazione dall'editore, e venne seguita da altri due importanti studi critici: P. SANTINI, *Le più antiche riforme superstiti dei Costituti fiorentini del Comune e del Popolo*, "ASI", LXXIX, 1921, II, pp. 178-250; R. PALMAROCCHI, *Contributi allo studio delle fonti statutarie fiorentine. Il Costituto del podestà del 1322-25*, *ivi*, LXXXVIII, s. VII, XIV, 1930, pp. 57-107. Sono intervenuto su questi temi in F. SALVESTRINI, *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese. I codici statuari, il trattamento dei testi, la critica*, in *Statuti della Repubblica fiorentina*, ed. a cura di R. Caggese, nuova ed. a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze, Olschki 1999, I, pp. IX-LII: XXXV-XLVII. Per una panoramica sulle edizioni e lo studio delle fonti normative fiorentine cfr. A. ZORZI, *Le fonti normative a Firenze nel Tardo Medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi*, *ivi*, pp. LIII-CI.

³³ *Statuti inediti della Città di Pisa dal XII al XIV secolo*, a cura di F. Bonaini, Firenze, Viessesux 1854-1870; cfr. anche *Ordinamenti suntuari pisani per gli anni 1350, 1386*, a cura di L. Simoneschi, Pisa, Mariotti 1889; A. GAUDENZI, *A proposito di un nuovo manoscritto del Costituto Pisano*, "Rendiconti della R. Accademia dei Lincei - Classe di Scienze morali, storiche e filologiche", s. V, III, 1894, pp. 690-701.

³⁴ *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, I, a cura di F. L. Polidori, Bologna, Romagnoli 1863; II, a cura di L. Banchi, *ivi*, 1871; III, a cura di L. Banchi, *ivi*, 1877.

³⁵ *Il Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, a cura di L. Zdekauer, Milano, Hoepli 1897; rist. anast. Bologna, Forni 1974 e 1983; *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX edito sotto gli auspici del Ministero dell'Interno*, a cura di A. Lisini, Siena, Tip. Lazzeri 1903, 2 voll.

³⁶ *Statutum Lucani Communis - Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII*, in *Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca*, t. III, parte III, Lucca, Giusti 1867; rist. anast. con presentazioni di V. Tirelli, Lucca, Pacini Fazzi 1991; C. DE STEFANI, *Frammento inedito degli statuti di Lucca del 1224 e del 1232*, "ASI", s. V, XIII, 1894, pp. 249-255.

³⁷ Ma cfr. l'indice delle rubriche relative ai codici del 1342 e '45 raccolto da G. GRAZZINI, *Arezzo. Archivio del Comune*, "Gli Archivi della storia d'Italia", V, 1907, pp. 24-55: 39-52.

sacratissimi del 1292³⁸; e Volterra si arricchiva, fra 1879 e 1912, dei lavori di Cinci e Solaini sugli Statuti quattrocenteschi e sul Costituto del Popolo³⁹.

Pistoia occupava in questo contesto un posto significativo. Come era logico l'attenzione fu inizialmente concentrata soprattutto sui testi del secolo XII⁴⁰, dei quali uscì una nuova edizione nel 1882 per cura di Francesco Berlan. Il lavoro di questo esule veneto vissuto a lungo in Piemonte, quindi preside del locale Liceo Forteguerra⁴¹, apportava numerose integrazioni e interventi correttivi rispetto alle stampe del secolo XVIII. Tuttavia esso fu accolto con molte riserve dagli studiosi, i quali evidenziarono gli errori di datazione e le numerose imprecisioni nella resa del dettato. L'opera non è, in effetti, priva di mende, ma ebbe l'indubbio merito di riportare l'attenzione sulla più antica normativa municipale pistoiese, durante un periodo in cui fervevano gli studi di storia statutaria⁴². Il Berlan, del resto, non era un semplice erudito locale. Durante gli anni trascorsi nel Nord Italia aveva acquisito una buona cultura statutaria, confluita sia nella pubblicazione del *Liber Consuetudinum Mediolani* del 1216, sia nella bibliografia di Statuti italiani raccolta in volume tra il 1855 e il 1858⁴³.

³⁸ *Statuti del popolo di Bologna, del secolo XIII. Gli ordinamenti sacri e sacratissimi colle riformazioni da loro occasionate e dipendenti con altri provvedimenti affini*, a cura di A. Gaudenzi, Bologna, Tip. Farinelli Merlani 1888; con in appendice gli *Ordinamenti sacri e sacratissimi di Prato dell'anno 1292*, pp. 341-354. Su questo testo cfr. ora F. SALVESTRINI, *Gli statuti delle "quasi città" toscane (secoli XIII - XV)*, in VII Convegno del Comitato nazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative, *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, in corso di stampa; distribuito in formato digitale da "Reti Medievali".

³⁹ *Statuti Volterrani MCCCCLXIII-MCCCCLXVI pubblicati secondo il testo dell'Archivio del Comune di Volterra*, a cura di A. Cinci, Firenze/Volterra, Tip. Sbrogi 1879; E. SOLAINI, *Lo Statuto del Popolo di Volterra*, "ASI", s. V, L, 1912, pp. 3-38. Per la tradizione statutaria volterrana cfr. A. ZORZI, *Le edizioni e lo studio degli statuti volterrani dei secoli XIII-XV*, "Rassegna Volterrana", LXXV, 1998, pp. 33-43; SALVESTRINI, *Gli statuti delle "quasi città" toscane*.

⁴⁰ Cfr. F. SALVESTRINI, *Gli Statuti municipali*, in *Storia della civiltà toscana*, I, *Comuni e signorie*, a cura di F. Cardini, Firenze, Le Monnier 2000, pp. 99-114: 106.

⁴¹ Sul cosiddetto Liceo Forteguerra e il suo rilievo nella cultura pistoiese dell'Ottocento cfr. S. SOLDANI, *Scuole a Pistoia, prima e dopo l'Unità*, "BSP", C, 1998, pp. 7-40: 19, 23 sgg.

⁴² *Statuti di Pistoia del secolo XII reintegrati, ridotti alla vera loro lezione, ed illustrati*, a cura di F. Berlan, Bologna, Romagnoli 1882. Il volume era stato preceduto da alcuni brevi *Studi storico-critici sugli Statuti di Pistoia del secolo XII*, Pistoia, Rossetti 1874, che presentavano un'edizione parziale dei testi e costituivano una sorta di premessa alla pubblicazione stessa, la quale risulta priva di prefazione benché provvista del commento continuo. Le due opere riprendevano ed emendavano le precedenti stampe del Muratori e dello ZACHARIA, *Anecdotorum*, pp. 1-28. Il più ampio e recente giudizio sul lavoro del Berlan si trova in *Statuti pistoiesi del secolo XII. Breve dei Consoli [1140-1180], Statuto del Podestà [1162-1180]. Edizione e traduzione*, a cura di N. Rauty, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria 1996, *Introduzione*, p. 12; ma cfr. anche il commento di E. SESTAN in *Quinto Santoli storico pistoiese*, in ID., *Scritti vari*, III, pp. 387-403 (1 ed. 1964): 388.

⁴³ *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI ex Bibliothecae Ambrosianae codice nunc primum editus*, curante F. Berlan, 2 voll., Mediolani, Ex Officina Jacobi Agnelli 1868, 1869; F. BERLAN, *Statuti italiani. Saggio bibliografico, con giunte di N. Barozzi e di altri letterati Italiani, premessovi un discorso inedito sugli Statuti municipali*, Venezia, Tip. del Commercio 1858. Cfr. in proposito P. CRAVERI, *Francesco Berlan*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 9, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 1967, pp. 112-114; C. MONTANARI, *Gli statuti piemontesi: problemi e prospettive*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale, per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Atti del convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri 1990, pp. 103-207: 173-174; PENE VIDARI, *Introduzione*, p. XX.

In ogni caso questa edizione non fu un frutto isolato. La storia politico-istituzionale e le fonti giuridico-normative erano allora al centro degli interessi di Luigi Chiappelli (1855-1936), il quale, oltre ad una documentata ricostruzione dell'Alto Medioevo pistoiese, fece uscire, già nel 1881, un ampio e interessante studio sull'opera di Cino⁴⁴. A tali lavori egli affiancò un contributo molto analitico sugli Statuti più antichi del Comune, per i quali propose una nuova datazione (1177) ed auspicò un'ulteriore versione a stampa che andasse a sostituire quella poco corretta del Berlan⁴⁵.

A dimostrazione dell'interesse che le fonti pistoiesi destavano presso i ricercatori della Scuola fiorentina di paleografia e diplomatica, nello stesso anno in cui uscì l'edizione del Berlan, il Paoli pubblicò sull' "Archivio Storico Italiano" due "Statuti" del 1296 relativi al comandamento della guarentigia. Il primo di essi era un testo senese, il secondo un articolo pistoiese con addizioni relative al 1330, di cui il Paoli prese in esame il capitolo terzo del libro secondo: "De precepto guarentigie facendo"⁴⁶. Quasi venti anni dopo, sul "Bullettino Storico Pistoiese", sempre il Paoli dava alle stampe i capitoli dei "Paciali" del secolo XV⁴⁷.

Ricordiamo, infine, come l'orientamento in senso lato sociologico cui abbiamo sopra fatto riferimento, unito all'attenzione della storiografia fiorentina per il "popolo minuto" e il folklore locale⁴⁸, ebbero un'eco significativa anche a Pistoia, portando Agostino Zanelli a pubblicare una legge suntuaria del Comune risalente al 1460⁴⁹, mentre Luigi Chiappelli, nel 1913, riscopriva alcune norme relative alle donne presenti nei codici municipali del 1420; e nel 1887 suo fratello Alberto, medico e storico della medicina, faceva conoscere una raccolta di ordinamenti sanitari risalenti al 1348⁵⁰.

⁴⁴ L. CHIAPPELLI, *Storia di Pistoia nell'alto Medioevo*, "BSP", XXXI, 1929, pp. 65-85, 137-148; XXXII, 1930, pp. 1-12, 65-80, 113-124, 161-173; XXXIII, 1931, pp. 1-18, 57-79, 113-128, 187-211; XXXIV, 1932, pp. 1-17; ID., *Vita e opere giuridiche di Cino da Pistoia*, Pistoia, Tip. Bracali 1881; cui seguirono ID., *Nuove ricerche su Cino da Pistoia, con testi inediti*, Pistoia, Officina Tipografica Cooperativa 1911; entrambi i testi sono stati ripubblicati come ID., *Cino da Pistoia giurista. Gli scritti del 1881 e del 1910-1911*, presentazione di D. Maffei, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria 1999.

⁴⁵ L. CHIAPPELLI, *Contributi alla Storia del Diritto Statutario. Età degli antichissimi Statuti di Pistoia*, "ASI", s. IV, XIX, 1887, pp. 75-89.

⁴⁶ C. PAOLI, *Due Statuti del secolo XIII sul comandamento della guarentigia*, *ivi*, s. IV, X, 1882, pp. 250-258: 256-258.

⁴⁷ C. PAOLI, *Capitoli dei "Paciali" di Pistoia del MCCCCLV, confermati dalla Signoria di Firenze nel MCCCCLXXIII*, "BSP", I, 1899, pp. 11-24. Cfr. in proposito F. NERI, *I capitoli dei "Paciali" del 1455*, in *Pistoia e la Toscana nel Medioevo. Studi per Natale Rauty*, a cura di E. Vannucchi, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria 1997, pp. 231-251; e PINTO, *L'erudizione storica*, p. 55.

⁴⁸ Cfr. E. SESTAN, *Presentazione* a N. RODOLICO, *Il popolo minuto. Note di storia fiorentina (1343-1378)*, Firenze Olschki 1968 (1 ed. del volume 1899), pp. v-vi; R. MORGHEN, *Il Medioevo nella Storiografia dell'Età Moderna*, in *Nuove questioni di Storia Medioevale*, Milano, Marzorati 1984, pp. 1-36: 29-30; D. BALESTRACCI, *Appunti per una storia*, pp. 298-301, 304-306; ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo*, pp. 36-38, 41-42; I. GAGLIARDI, F. SALVESTRINI, *Motivi e momenti di storia della storiografia su San Gimignano*, in *Bibliografia di San Gimignano*, a cura di I. Gagliardi, A. Galli, F. Salvestrini, N. Tirinnanzi, Poggibonsi/San Gimignano, Nencini 1996, pp. 15-52: 31-33.

⁴⁹ A. ZANELLI, *Una legge suntuaria pistoiese del secolo XV (1460)*, "BSP", I, 1899, pp. 50-59.

⁵⁰ A. CHIAPPELLI, *Gli Ordinamenti sanitari del Comune di Pistoia contro la Pestilenza del 1348*, "ASI", s. IV, XX, 1887, pp. 3-24; L. CHIAPPELLI, *La donna pistoiese del tempo antico*, "BSP", XV,

2. La formazione di Lodovico Zdekauer cultore delle fonti normative medievali.

Fu in quest'ambito di ricerche che nel 1888 e nel 1891 uscirono le migliori edizioni fino ad allora prodotte di Statuti relativi alla Pistoia comunale, ossia quelle concernenti lo *Statutum Potestatis* del 1296 ed i *Breve et Ordinamenta Populi* del 1284, entrambe per cura di Lodovico Zdekauer.

La figura e l'opera di questo studioso boemo, nato a Praga nel 1855, vissuto in Austria e naturalizzato italiano, sono oggetto di contributi e interventi critici esaustivi, uno dei quali, proprio incentrato sulle sue ricerche pistoiesi, è stato opportunamente incluso anche nel presente volume⁵¹.

Zdekauer fu storico del diritto di formazione tedesca e di cultura italiana, rese a stampa numerosi documenti medievali, fu docente negli atenei di Siena e Macerata ed operò per lungo tempo nelle città toscane. Il suo ricco epistolario ed un

1913, pp. 121-165, 183-209. Quello per le leggi suntuarie e la storia delle donne era un interesse molto diffuso all'epoca, cfr. ad es. C. MAZZI, *Alcune leggi suntuarie senesi del secolo XIII*, "ASI", s. IV, V, 1880, p. 133-144; E. CASANOVA, *La donna senese nel Quattrocento nella vita privata*, "BSSP", VIII, 1901, pp. 3-93; L. ZDEKAUER, *I gioielli d'una gentildonna senese del dugento (1272)*, *ivi*, VI, 1899, pp. 520-523; *Id.*, *Le donne nella Lira Senese del 1297*, *ivi*, X, 1903, pp. 91-106; I. DEL LUNGO, *La Donna Fiorentina del buon tempo antico affigurata da Isidoro Del Lungo*, Firenze, Bemporad 1906. L'attenzione per le fonti normative non si è spenta con la stagione positivista. Sulla datazione dei frammenti più antichi, riportati problematicamente al 1117, sono tornate le nuove edizioni e gli studi: *Lo statuto dei consoli del Comune di Pistoia. Frammento del secolo XII*, a cura di N. RAUTY e G. SAVINO, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria 1977; *Il primo statuto del comune di Pistoia [1117]*, a cura di G. SAVINO, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria 1995; *Statuti pistoiesi del secolo XII*. Cfr. in proposito cfr. anche N. RAUTY, *Tradizione e storia nei primi statuti pistoiesi*, "BSP", XCIV, 1992, pp. 23-38; J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Osservazioni sugli statuti pistoiesi del secolo XII*, *ivi*, XCIX, 1997, pp. 3-12; N. RAUTY, *Nuove considerazioni sulla data degli statuti pistoiesi del secolo XII*, *ivi*, CIII, 2001, pp. 3-17; in risposta a P. LÜTKE WESTHUES, *Beobachtungen zum Charakter und zur Datierung der ältesten Statuten der Kommune Pistoia aus dem 12. Jahrhundert*, "Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken", LXXVII, 1997, pp. 51-83. Per la normativa trecentesca cfr. S. PUCCINI, *Note preliminari sugli statuti pistoiesi degli anni 1344-1346*, "BSP", CIII, 2001, pp. 139-182. Importanti sono anche i lavori condotti dall'Altieri Magliozzi sui codici delle arti (cfr. ad es. E. ALTIERI MAGLIOZZI, *Uno statuto trecentesco dell'arte dei notai pistoiesi*, *ivi*, LXXXI, 1979, pp. 117-124); quello della L. GAI sul Breve del 1284 (*Note al testo del "Breve et ordinamenta Populi Pistorii": un frammento inedito del 1284*, *ivi*, LXXXIII, 1981, pp. 45-126) su cui torneremo; nonché le edizioni di testi normativi ecclesiastici, come L. GAI, G. SAVINO, *L'Opera di S. Jacopo in Pistoia e il suo primo statuto in volgare (1313)*, Pisa, Pacini 1994. Attenzione particolare è stata riservata anche agli Statuti delle comunità rurali (cfr. E. ALTIERI MAGLIOZZI, *Alcuni statuti di comuni rurali pistoiesi ritrovati nell'archivio di Stato*, "BSP", LXXVII, 1975, pp. 87-96; G. FRANCESCONI, *Gli statuti rurali del territorio pistoiese. Ipotesi d'intervento e prospettive di ricerca*, *ivi*, XCVIII, 1996, pp. 49-72). Per un repertorio degli studi cfr. ora *Toscana*, coordinata da D. Balestracci e F. Salvestrini, in *Bibliografia Statutaria Italiana, 1985-1995*, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica 1998, pp. 125-144; e, per le sole edizioni di fonti ma in rapporto ad un periodo più vasto, *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani. Secoli XII-metà XVI*, a cura di L. Raveggi e L. Tanzini, con una presentazione di A. Zorzi, Firenze, Olschki 2001, pp. 74-77.

⁵¹ Mi riferisco ai lavori di NARDI, *La carriera* (su tale testo cfr. anche la recensione di N. RAUTY in "BSP", XCII, 1990, pp. 147-151); *Lodovico Zdekauer e i suoi studi di storia pistoiese*, "BSP", C, 1998, pp. 61-85; *Lodovico Zdekauer e Pistoia*, in questo stesso volume.

suggestivo testo autobiografico recentemente pubblicato offrono più di un elemento ancora oggi utile per conoscerne la vita e il lavoro di ricerca storica⁵².

Ciò che si intende presentare nelle pagine seguenti è l'attività dello Zdekauer editore di Statuti, nonché attento cultore della normativa medievale, iniziando dalla sua formazione come storico del diritto, paleografo e diplomatista nelle università austro-tedesche, per giungere agli scritti sulle fonti toscane, e in particolare ai lavori sui codici pistoiesi.

Come egli stesso ci fa conoscere attraverso le lettere e le sue memorie ebbe una formazione alquanto composita. Riferisce di aver ascoltato a Praga le lezioni del canonista Johann Friedrich von Schulte, uno dei padri della moderna storiografia giuridica, e di Karl Bernhard Esmarch; nonché di aver seguito a Vienna alcuni corsi dell'economista Lorenz von Stein, del filosofo e classicista Theodor Gomperz, e dell'epigrafista Otto Hirschfeld, docente presso l'Archäologisch-epigraphische Seminar istituito nel 1876 in seno alla Facoltà filosofica di quella città. Parla anche di un periodo trascorso a Monaco, dove ebbe modo di sentire Alois Ritter Brinz.

Non dovette restare a lungo nella capitale austriaca. Certamente frequentò nel semestre estivo del 1876, presso la Facoltà giuridica, i corsi di diritto commerciale, processuale e statistica, anche se di ciò non ritenne opportuno fare menzione nel suo profilo autobiografico⁵³.

Agli studi giuridici Zdekauer affiancò un'educazione di matrice liberale, ereditata dal padre, e quell'apertura mentale espressa dall'attitudine per le culture straniere che appare tipica ancora oggi del popolo boemo. Nell'orientarlo verso l'indagine sulle fonti giuridiche del Medioevo fu determinante, sempre a Vienna, la frequentazione dello Institut für österreichische Geschichtsforschung, allora diretto dal celebre Theodor von Sickel, uno dei fondatori della scienza diplomatica moderna⁵⁴. Dovette risalire a quest'epoca anche il suo primo approccio coi lavori di Julius Ficker⁵⁵.

Quella del giovane Zdekauer fu dunque una formazione indirettamente ma sensibilmente influenzata dalla metodologia critico-filologica del Pertz, dai lavori del Waitz, dalla scuola del "Reichsinstitut für Ältere Deutsche Geschichtskunde" di

⁵² ZDEKAUER, *Ricordi*. Sulle lettere dello Zdekauer conservate nel fondo Chiappelli della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze cfr. NARDI, *La carriera*, p. 751; circa i manoscritti depositati presso la Biblioteca Forteguerriana: *Notizie*, a cura di S. Cabitza, "BSP", XCIX, 1997, pp. 205-217: 206.

⁵³ ZDEKAUER, *Ricordi*, pp. 191-192. Per gli studi dello Zdekauer a Praga e a Vienna, NARDI, *Lodovico Zdekauer*, pp. 63-65.

⁵⁴ Sebbene lo Zdekauer dichiarasse in seguito di aver seguito "un corso regolare di studi" presso tale istituto, come ha osservato il Nardi il suo nome non figura nel novero degli *ordentliche Mitglieder*, né in quello degli *ausserordentliche Mitglieder*, e quindi fu forse un semplice uditor (NARDI, *La carriera*, pp. 754-755).

⁵⁵ Zdekauer ricorda il von Sickel come uno dei suoi maestri più importanti. Riferisce, in proposito, che quando costui venne a trovarlo a Siena, "ebbe per me (cosa rara in lui) parole cortesi e lusinghiere" (ZDEKAUER, *Ricordi*, p. 192). Circa i contatti col Ficker, *ivi*, p. 216. Zdekauer mantenne col maestro rapporti epistolari per molto tempo (cfr. ADSPT, *Lettere*, Zdekauer, 23, 11 luglio 1890).

Francoforte, e dal metodo storico rankiano, riconducibili al rigore della scienza diplomatica che trovava allora espressione nei *Monumenta Germaniae Historica*⁵⁶.

La traduzione di questa cultura in attività di ricerca avvenne, però, in Italia, paese per il quale, come ebbe a scrivere in seguito, egli nutriva da sempre “un prepotente amore”⁵⁷. Nel 1876 e ancora nel 1880 era, infatti, a Venezia, dove soggiornò per alcuni anni. A portarlo nella penisola fu in primo luogo l’interesse per questa terra e per la sua storia. Tuttavia ebbero un peso non indifferente le esortazioni in tal senso del cugino Eduard Suess, eminente paleontologo, le vicende familiari, la sua salute malferma che consigliava un clima più mite, e infine l’esito negativo dell’esame orale sostenuto per il conseguimento del dottorato presso la Facoltà giuridica dell’università di Vienna⁵⁸.

Nella città lagunare, pur frequentando senza convinzione il circolo di Nietzsche, Zdekauer ebbe soprattutto un primo approccio con le fonti normative italiane, destinato a confluire nel suo contributo sulla disciplina del gioco di fortuna nella Repubblica di san Marco, basato in modo precipuo sulle iscrizioni sparse per la città e sulle carte dei “Signori di Notte” conservate all’Archivio di Stato⁵⁹.

Ma Venezia - lo dichiarò egli stesso - “non era che l’atrio d’Italia” per lui⁶⁰. Nel 1880 si trovava a Roma, dove consumò l’ultimo rapporto diretto con la cultura tedesca presso l’Istituto Archeologico Germanico e dove scrisse, sulla scorta di un esemplare numismatico antico, un altro capitolo del suo vasto studio sul gioco. Ai fini della produzione storiografica successiva il periodo romano dovette essere significativo soprattutto per i rapporti che intrattenne col direttore dell’Istituto, Wilhelm Henzen, allievo del Ranke e del von Savigny. Stando alla sua autobiografia la principale acquisizione di questi anni fu la convinzione che la cultura storica italiana si potesse studiare con profitto solo a livello regionale, approfondendo la lettura delle fonti d’archivio relative ad aree tutto sommato circoscritte come i Comuni minori e le realtà locali, la cui conoscenza avrebbe poi contribuito a chiarire e a delineare i quadri generali⁶¹.

Ecco, dunque, la decisione di recarsi in Toscana (1884), dove entrò in contatto col senatore Corsi, che gli aprì la sua ricca biblioteca di manoscritti giuridici e testi statuari. A Firenze, città nella quale restò per circa quattro anni, completò le

⁵⁶ Cfr. in proposito anche F. FUSILLO, *Storicità e storiografia tra Otto e Novecento*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età Contemporanea*, direttori N. Tranfaglia, M. Firpo, VII, *L’età contemporanea*, 2, *La cultura*, Torino, UTET 1988, pp. 425-456.

⁵⁷ ZDEKAUER, *Ricordi*, p. 188.

⁵⁸ Cfr. NARDI, *La carriera*, pp. 756-757; ID., *Lodovico Zdekauer*, pp. 65-66.

⁵⁹ L. ZDEKAUER, *Il giuoco a Venezia sulla fine del secolo XVI*, “Archivio Veneto”, XXVIII, 1884, pp. 132-146. Cfr. ZDEKAUER, *Ricordi*, pp. 187-190; NARDI, *Lodovico Zdekauer*, p. 67.

⁶⁰ ZDEKAUER, *Ricordi*, p. 193.

⁶¹ “Solo nei limiti della Regione vi è ancora modo di lavorare con profitto [...] di mettere in luce documenti importanti e finora sconosciuti. La Regione, ecco il campo, ecco il confine che mi si poneva innanzi e lo afferrai risoluto di andare in fondo” (*ivi*, p. 195). Nella lettera inviata a Luigi Chiappelli con la quale nel 1901 accettava la presidenza della Società Pistoiese di Storia Patria, Zdekauer ribadiva “che non le vicende dei grandi e dei pochi, ma quelle dei piccoli e degli umili fanno l’ossatura della storia umana. Onde segue di necessità che le vicende dei Comuni minori costituiscono come la chiave per comprendere la storia dei grandi” (*Atti della Società Pistoiese di Storia Patria*, pp. 78-79; testimonianza riportata anche da PINTO, *L’erudizione storica*, p. 59 e NARDI, *Lodovico Zdekauer*, pp. 81-82).

ricerche sul gioco di fortuna nei secoli XIII e XIV, i cui risultati comparvero sull' "Archivio Storico Italiano", e iniziò ad occuparsi della normativa municipale⁶². Di sicuro il contatto con l'ambiente della Deputazione toscana di storia patria e con Cesare Paoli contribuirono a delineare l'interesse dello Zdekauer per l'edizione delle antiche fonti legislative e gli consentirono di acquisire gli elementi più tipici dell'erudizione storica toscana allora in grande sviluppo.

Forse fu proprio l'amicizia con Luigi Chiappelli, probabilmente conosciuto in occasione dei soggiorni in Germania (Chiappelli aveva studiato a Berlino e intratteneva rapporti epistolari con molti storici tedeschi), che portò Zdekauer a Pistoia, dove egli si recò, spinto dall'interesse verso i Comuni minori, "per dedicarsi ad illustrare il passato d'una piccola città italiana, avente una storia d'importanza generale"⁶³.

Zdekauer non fu certamente l'unico studioso di formazione tedesca allora attratto dalla cultura storica toscana e attento alle testimonianze d'età medievale. Basterebbero a dimostrarlo i nomi di Alfred von Reumont, Fedor Schneider, Robert Davidsohn e Otto Hartwig. Tuttavia egli fu l'unico che si dedicò all'edizione delle antiche fonti normative, privilegiando non Firenze, su cui scrisse ben poco, ma le altre città e i piccoli centri della regione. A questi, infatti, attribuì una sorta di ruolo anticipatore per la grandezza raggiunta dalla Repubblica di san Giovanni durante i secoli del pieno e del tardo Medioevo⁶⁴.

D'altro canto, se è impossibile attribuire al solo Zdekauer l'introduzione della scienza critico-filologica e della diplomatica austro-tedesche nel trattamento delle fonti toscane⁶⁵, in questa trasmissione di elementi culturali egli svolse, senza dubbio, un ruolo di primo piano⁶⁶.

⁶² ZDEKAUER, *Ricordi*, pp. 195-196; L. ZDEKAUER, *Il giuoco in Italia nei secoli XIII e XIV e specialmente in Firenze*, "ASI", s. IV, XVIII, 1886, pp. 20-74; s. IV, XIX, 1887, pp. 3-22.

⁶³ L. CHIAPPELLI, *Lodovico Zdekauer*, *ivi*, LXXXII, s. VII, II, 1924, pp. 159-174: 162. Cfr. in proposito anche Q. SANTOLI, *Luigi Chiappelli (1855-1936)*, "BSP", XXXVIII, 1936, pp. 49-63; M. SBRICCOLI, *Luigi Chiappelli*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 24, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 1980, pp. 498-500: 499; si veda inoltre G. PAMPALONI, *La Società pistoiese di storia patria e il "Buletto Storico Pistoiese": 80 anni di presenza culturale*, "BSP", LXXXII, 1980, pp. 3-14: 5.

⁶⁴ La bella chiusa dell'introduzione allo Statuto senese cita, infatti: "il suo [di Firenze] primato indiscusso incomincia solo nell'ultimo quarto del secolo [XIII]; per cui la sua costituzione, e quasi direi la sua civiltà, si spiegheranno interamente solo quando saranno studiate le istituzioni delle città minori, che la precedettero nel primato della Tuscia e le prepararono, nella moneta, nei commerci, nelle arti, nella sapienza civile, materialmente ed intellettualmente, il terreno" (*Il Costituto del Comune di Siena, Dissertazione sugli Statuti del Comune di Siena fino alla redazione dell'anno 1262*, p. CVII).

⁶⁵ Poiché non mancarono i contatti diretti degli storici ed eruditi toscani con le scuole tedesche, si pensi solo, per Pistoia, al Chiappelli, o, per Siena, a Luciano Banchi.

⁶⁶ Cfr. SESTAN, *Quinto Santoli*, pp. 388-389; NARDI, *La carriera*, p. 753. Zdekauer rimase sempre molto legato al "metodo tedesco", esaltato anche esplicitamente in alcune occasioni, come nella rassegna *Germania 1880-1887. Lavori sulla storia medioevale d'Italia*, "ASI", s. V, I, 1888, pp. 401-416: 401-403; II, 1888, pp. 204-220. Con una sua lettera da Siena del 1889 fu lui che segnalò alla redazione dell'Archivio Storico Italiano la nascita della "Deutsche Zeitschrift für Geschichts wissenschaft" (ADSPT, *Lettere*, Zdekauer, 17, 13 febbraio 1889). Per la corrispondenza di Zdekauer relativa alla storiografia tedesca del periodo cfr. anche *ivi*, 4, 14 e 15 ottobre 1886; 6, 8 maggio 1888; 7, 22 giugno 1888; 16, 15 gennaio 1889; 42, 1 settembre 1896; 52, 15 settembre 1913.

Gli studi compiuti e le esperienze maturate generarono, dunque, la grande passione del professore boemo per la storia e le fonti del Medioevo italiano. A tali temi egli dedicò il resto della sua vita, osservandoli nella prospettiva, squisitamente positivista, di un interesse per quella realtà sociale ed economica che all'epoca si definiva "vita civile" del passato. Il suo ambito di indagine fu soprattutto il Duecento, il secolo degli Statuti senesi e pistoiesi, periodo nel quale collocò il momento di massimo splendore per la civiltà comunale e per i valori da questa espressi, prima che l'affermazione dei regimi di Popolo, la crisi irreversibile della magistratura podestarile e l'esiziale divisione in fazioni contrapposte portassero alla decadenza del regime repubblicano, al progressivo dissolvimento dello "spirito" civico originario e alla perdita della gloriosa autonomia municipale⁶⁷.

3. Lodovico Zdekauer editore e studioso di Statuti toscani.

Per meglio comprendere le caratteristiche delle edizioni pistoiesi, valutando opportunamente il lavoro condotto dallo Zdekauer, occorre mettere a confronto i due testi in questione con le altre pubblicazioni dello studioso boemo. Nel momento in cui si esamina una stampa ormai datata non è possibile evitare un ripensamento su di essa, nonché un'attenta lettura dell'operazione stessa alla luce del contesto nel quale è stata realizzata.

In altre parole, bisogna evitare l'errore che giustamente rileva Mario Ascheri compiuto ben due volte con le ristampe anastatiche del 1974 e 1983 relative al Costituto senese del 1262 edito dallo Zdekauer nel 1897. In tali occasioni, infatti, l'opera è stata riproposta senza alcun saggio introduttivo che in qualche modo la configurasse quale prodotto storiografico; e non si è neppure pensato di integrare il volume con le appendici pubblicate parallelamente dal curatore sulle pagine delle principali riviste storiche senesi come ulteriori ricerche sulla normativa del

⁶⁷ Al riguardo Zdekauer, nell'introduzione al Costituto senese, scriveva: "La generazione che varcò la soglia del Dugento è quella, a cui appartiene, per così dire, l'idea madre del Costituto: esso è per eccellenza creazione del periodo consolare. La Potesteria, coi suoi giudici e notari lombardi e romagnuoli, fecondò il terreno così bene preparato e ubertoso; ma dopo poco tempo furono tagliate le ali alla nuova creazione politica del Comune italiano dalla gelosia dei partiti, e precisamente dal Popolo" (*Il Costituto del Comune di Siena, Dissertazione*, p. LXIII). Ancora circa la crisi del Comune conseguente all'avvento del *Populus*, pp. LXXXVII-LXXXVIII, CV. Su questi temi e sulla storia comunale del Duecento Zdekauer tornerà in molti studi relativi alle istituzioni e alla documentazione locale, cfr. ad es. *Le doti in Firenze nel Dugento*, "Miscellanea Fiorentina di erudizione e storia", I, 1886, n. 7, pp. 97-103; *Patto dotale del maggio 1213 fra Migliore d'Abbate e Baldovino di Galletto per i loro figli Renaldo e Baldovino ed atti consecutivi*, *ivi*, pp. 103-106; *La confessione di legge nei patti dotali di Firenze*, "Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche", III, 1887, pp. 234-241; *Usi popolari della Valdelsa cavati da documenti del Dugento*, "MSV", IV, 1896, pp. 64-66, 205-212; VI, 1898, pp. 44-45; *La vita pubblica dei Senesi nel Dugento. Conferenza*, Siena, Torrini 1897; *Il mercante senese nel Dugento*, Siena, Camera di Commercio 1899 (rist. 1925 e [1986]); *Per la storia del Pretore Senese (1231-1241)*, "BSSP", VII, 1900, pp. 468-472; *Studi sulla criminalità italiana nel Dugento e Trecento*, *ivi*, VIII, 1901, pp. 310-332. Questo interesse resterà anche in alcuni studi marchigiani (*Magistrature e Consigli nei Comuni marchigiani agli inizi del Trecento*, "Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Marche", s. III, II, 1916-17, pp. 221-244). Cfr. in proposito quanto osserva P. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al "Caleffo Vecchio" del Comune di Siena*, in *Il Califfo Vecchio del Comune di Siena*, V, Siena, Accademia Senese degli Intronati 1991, pp. 5-81: 13-14.

Duecento⁶⁸. Compiere operazioni del genere significa non tener conto del passare del tempo e obliterare, paradossalmente, la dimensione storica di testimonianze destinate all'indagine storiografica.

Del resto, il confronto fra le opere di uno stesso autore è sempre indispensabile per conoscerne l'attività. Ciò appare tanto più evidente nel caso dello Zdekauer, che lavorò contemporaneamente su molti dettati normativi, e in rapporto al quale l'azione condotta su vari fronti, col conseguente superamento della chiusura localistica, costituisce una spiegazione per la buona qualità che ancora oggi si riconosce ai suoi lavori di edizione.

Come è noto, il professore boemo dette alle stampe i due codici pistoiesi allorché, ormai trasferitosi in Toscana, si stava occupando anche della normativa fiorentina, di quella senese e dei testi relativi ad alcuni centri della Valdelsa⁶⁹.

In rapporto al capoluogo toscano lo Zdekauer, sulla scia delle citate disamine condotte dal Rondoni e dal Papaleoni, in occasione di una breve ricerca sull'antico *morgincap* e, più in generale, sul diritto patrimoniale di matrice longobarda, procedette a una rilettura delle testimonianze documentarie che lo portò a datare a prima del 1221 l'esistenza di redazioni statutarie cittadine⁷⁰.

Molto più ampia e interessante risulta la produzione concernente la normativa senese. Nel 1897, come ricordavamo, egli licenziò l'edizione del Costituto municipale del 1262 (ma buona parte del lavoro era forse già pronta nel 1892, come attesta la data posta al piede della *Prefazione*). Per la realizzazione di tale opera era stata determinante proprio l'esperienza condotta sui codici pistoiesi, ai quali, del resto, il curatore si riferiva esplicitamente⁷¹. Anche l'impresa senese, infatti, constava di una *Prefazione*, nonché di un'ampia *Dissertazione* che descriveva lo sviluppo della legislazione comunale; e si chiudeva con un articolato sistema di indici che facilitava enormemente la consultazione del testo.

Nell'opera dello Zdekauer appare ottimo il lavoro di scavo documentario e risultano convincenti i criteri adottati per collocare cronologicamente le parti del

⁶⁸ L. ZDEKAUER, *Il Costituto dei Placiti del Comune di Siena*, "Studi senesi", VI, 1889, pp. 152-206; IX, 1892, pp. 35-75; ID., *Il frammento degli ultimi due libri del più antico costituito senese (1262-1270)*, "BSSP", I, 1894, pp. 131-154, 271-284; II, 1895, pp. 137-144, 315-322; III, 1986, pp. 79-92. Cfr. in proposito anche U. G. MONDOLFO, *L'ultima parte del Costituto senese del 1262, ricostruita dalla Riforma successiva*, *ivi*, V, 1898, pp. 194-228. Il Costituto senese del 1262 e il frammento relativo agli ultimi due libri di esso, per quanto scritti da mani diverse sono parte dello stesso testo normativo e, secondo Salvemini, tracciati nel medesimo anno. Quest'ultimo li recensiva insieme; e insieme dovrebbero oggi trovare una collocazione editoriale (cfr. G. SALVEMINI, *Il Costituto di Siena del 1262*, in ID., *La dignità cavalleresca*, pp. 204-219 - 1 ed. "ASI", s. V, XXI 1898, pp. 371-389). L'importanza di tali appendici per lo studio del codice senese è sottolineata da M. ASCHERI, *Legislazione, statuti e sovranità*, in *Antica Legislazione della Repubblica di Siena*, a cura di M. Ascheri, Siena, Il Leccio 1993, pp. 1-40; ID., *L'Accademia degli Intronati e la ricerca storica locale a Siena*, in *Il contributo delle Società Storiche Toscane*, pp. 177-189: 178-179, nota 8. Si veda, inoltre, L. ZDEKAUER, *Statuti criminali del fôro ecclesiastico di Siena*, "BSSP", VII, 1900, pp. 231-240. Cfr. al riguardo anche P. NARDI, *Gli ordinamenti medievali di Pisa e Siena in una recente pubblicazione*, "Studi senesi", XCIII, 1981, pp. 446-460: 455.

⁶⁹ Cfr. NARDI, *La carriera*, pp. 758-759.

⁷⁰ L. ZDEKAUER, *Il dono del mattino e lo Statuto più antico di Firenze*, "Miscellanea Fiorentina di erudizione e storia", I, 1886, n. 3, pp. 33-36. Su questo testo cfr. SALVESTRINI, *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese*, pp. XI-XII.

⁷¹ *Il Costituto del Comune di Siena, Prefazione*, p. IX.

corpus non datate. Grazie alla sua ricerca puntuale e all'attenta disamina del materiale normativo Zdekauer poteva concludere che il nucleo originale del Costituto senese risaliva al 1186, epoca in cui si era avviato un lungo processo di integrazione fra i *brevia* relativi alle magistrature comunali e le più antiche deliberazioni dei consigli cittadini⁷².

Notevole appare l'accuratezza con cui il testo è dato alle stampe. Ampio ed esaustivo si rivela il commento storico-istituzionale. In quest'ultimo l'autore affrontò l'evoluzione del ceto dirigente senese in parallelo al mutamento delle strutture istituzionali e al progressivo delinarsi della realtà produttiva, con particolare riferimento all'economia finanziaria che era allora alla base della prosperità cittadina⁷³. Del resto lo Zdekauer aveva ben chiari i riflessi economici della normativa statutaria. Lavorò, infatti, col Lisini, alcuni anni dopo, all'edizione del più antico registro finanziario del Comune, ossia la *Biccherna* del 1226⁷⁴.

Le qualità del volume non passarono inosservate. La recensione del Salvemini fu ancora più incoraggiante di quella già complessivamente buona tributata alle edizioni dei codici pistoiesi⁷⁵. L'ottima riuscita del lavoro si evince chiaramente ancora oggi confrontando l'opera con quella, più tarda, del Lisini, editore del primo Costituto senese volgarizzato (1309-10). Questa appare buona nella resa del testo, benché non preveda alcuna nota di commento; ed è corredata di opportuni indici analitici evidentemente esemplati su quelli dello Zdekauer. Tuttavia essa si apre con un breve e inadeguato testo introduttivo tanto sintetico quanto generico nella struttura. L'autore vi esamina le origini del Comune senese e della normativa cittadina fin dal secolo XII, ossia a partire da un'epoca tutto sommato lontana e sostanzialmente estranea alla materia giuridica in oggetto⁷⁶, nonché già affrontata proprio dallo Zdekauer. Per converso, egli non fa alcun circostanziato riferimento all'importanza del dettato come testimonianza del volgare nei testi legislativi della Toscana comunale⁷⁷.

⁷² Cfr. *Il Costituto del Comune di Siena, Dissertazione*, pp. XIII-XIV.

⁷³ Cfr. *ivi*, pp. XX, XXIV-XXVI, XXXVI-XXXVII, LI-LII.

⁷⁴ *Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei quattro Provveditori della Biccherna*, editi dalla Commissione Senese di Storia Patria, a cura di A. Lisini e L. Zdekauer, I (*Libro dell'anno 1226*), Siena, Tip. Lazzeri 1903. Cfr. in proposito ADSPT, *Lettere*, Zdekauer, 41, 3 marzo 1896. Per lo studio di temi desunti in certa misura dalla normativa senese, cfr. L. ZDEKAUER, *Un sequestro di arredi domestici a Siena nel 1297*, "BSSP", IV, 1897, pp. 184-186; ID., *Aquae et ignis interdictio nell'antico diritto Senese*, *ivi*, X, 1903, pp. 258-271.

⁷⁵ "una edizione che per correttezza e per ricchezza riesce a superare anche quelle bellissime degli Statuti pistoiesi [...] In siffatto lavoro lo Z[dekauer] è portato ad occuparsi di infinite questioni riguardanti tutti i rami del diritto; e sarà inutile aggiungere che lo fa con grande competenza, perché a chiunque s'occupi di storia del diritto italiano sono note le numerosissime e ottime pubblicazioni dell'A. sulla legislazione dei Comuni toscani specialmente del secolo decimoterzo" (SALVEMINI, *Il Costituto di Siena del 1262*, pp. 210, 212). Per il commento ai testi pistoiesi cfr. oltre nel presente testo.

⁷⁶ Scriveva il curatore stesso: "Delle costituzioni di quell'epoca rimangono scarse vestigia anche nel presente statuto volgare" (*Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato*, I, *Prefazione*, p. IX).

⁷⁷ Il curatore, infatti, si limitò a rilevare che lo Statuto in questione, forse il primo importante codice cittadino volgarizzato del secolo XIV, era un "utile elemento degli studî filologici della lingua italiana" (*ivi*, p. IV). Una maggiore attenzione a questa "tipicità" del testo aveva prestato Luciano Banchi, che per primo aveva atteso alla pubblicazione del manoscritto (cfr. NARDI, *Lodovico Zdekauer e Pistoia*, p.). Sull'uso del volgare nella normativa cittadina del Trecento si veda ora

Ai citati lavori Zdekauer aggiunse vari studi sulla normativa pistoiese. A prescindere, infatti, dal contributo relativo ai testi del secolo XII, su cui torneremo, e dall'edizione dei due maggiori Statuti duecenteschi, egli non mancò di esplorare la documentazione dei secoli XIV e XV, che rese anche a stampa in forma antologica. Ricordiamo, in proposito, la pubblicazione di alcune rubriche tratte dagli Statuti cittadini del 1344 e del 1414, unite ad altri documenti del tardo Trecento sul riposo domenicale e l'attività feneratizia⁷⁸.

Ma durante la sua lunga permanenza in Toscana lo Zdekauer non si dedicò solo ai codici cittadini. Nel corso degli anni '90 fece uscire, per lo più sulla "Miscellanea Storica della Valdelsa", alcuni studi sui testi normativi dei Comuni di Poggibonsi, San Gimignano e Casole d'Elsa, nonché un importante saggio sugli Statuti della Rocca di Tintinnano che dette l'avvio all'originale lavoro di Salvemini sui Comuni rurali⁷⁹. Queste indagini testimoniano l'attenzione dello studioso a differenti tipologie statutarie e giuridico-normative: dalle raccolte di un Comune con connotazione quasi urbana, come San Gimignano, alla comunità rurale; e dagli Statuti municipali a quelli corporativi, fino alle fonti giudiziarie degli ufficiali forestieri e ai testi meno noti della trattatistica giuridica⁸⁰.

Nella maggior parte dei casi si trattava di studi su singole fonti, che non ne prevedevano l'edizione se non parziale o come appendice. Tuttavia erano ricerche alquanto accurate, che presentavano i testi nella loro stratificazione cronologica. Lo studioso si dimostrava perfettamente consapevole della complessità insita nelle raccolte di leggi, molto spesso modificate e soggette a integrazioni⁸¹.

Ordinamenti, provvisioni e riformazioni del Comune di Firenze volgarizzati da Andrea Lancia (1355-1357), a cura di L. Azzetta, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 2001.

⁷⁸ Cfr. L. ZDEKAUER, *L'interno d'un Banco di pegno nel 1417. Con documenti inediti*, "ASI", s. V, XVII, 1896, pp. 63-105; ID., *Osservazioni sulla pena di morte negli Statuti di Pistoia*, "BSP", V, 1903, pp. 1-7. Cfr. anche ID., *Note bibliografiche per la Storia di Pistoia*, *ivi*, XV, 1913, pp. 81-83.

⁷⁹ L. ZDEKAUER, *La Carta libertatis e gli Statuti della Rocca di Tintinnano (1207-1297)*, "BSSP", III, 1896, pp. 327-376. Cfr. con G. SALVEMINI, *Un comune rurale nel secolo XIII*, in ID., *Studi storici*, Firenze, Tip. Galileiana 1901, pp. 1-37 (1 ed. 1897-99); ora in ID., *La dignità cavalleresca*, pp. 274-297.

⁸⁰ L. ZDEKAUER, *Il consiglio XVI° di Dino di Mugello*, "Studi Senesi", VI, 1889, pp. 40-93; ID., *Il Diritto Romano nel Comune antico di San Gimignano*, "Studi Senesi", IX, 1892, pp. 137-147; ID., *Spigolature degli Atti del Podestà di San Gimignano dall'anno 1220 fino al 1266*, "MSV", II, 1894, pp. 47-54; ID., *Sugli Statuti antichi del Comune di Poggibonsi e segnatamente sopra due Codici di essi che si conservano nell'Archivio comunale*, *ivi*, II, 1894, pp. 243-252; ID., *Sugli Statuti dell'arte dei giudici e notai di S. Gimignano (1347-1525)*, *ivi*, IV, 1896, pp. 28-35; ID., *Sugli Statuti della Terra di Casole (1385-1561)*, *ivi*, IV, 1896, pp. 120-141; ID., *Arbitrato tra i Comuni di Poggibonsi e San Gimignano, proferito nel 1209. Contributo alla storia degli Statuti del contado fiorentino*, *ivi*, VII, 1899, pp. 113-123. Su questi testi cfr. GAGLIARDI, SALVESTRINI, *Motivi e momenti di storia della storiografia su San Gimignano*, pp. 29-30; GENSINI, *La Società Storica della Valdelsa*, pp. 146-148; S. PUCCI, *Lo statuto di Poggibonsi del 1332*, in *Una comunità della Valdelsa nel Medioevo: Poggibonsi e il suo statuto del 1332*, a cura di S. Pucci, con un saggio di Ch. M. De La Roncière, Poggibonsi, Lalli 1995, pp. 9-38: 12, 18, 21, 30. Cfr. anche L. ZDEKAUER, *Sugli Statuti del Monte Amiata (1212-1451). Con il testo delle Franchigie di Monticello del 1311*, in *Studii giuridici dedicati e offerti a Francesco Schupfer nella ricorrenza del XXXV anno del suo insegnamento*, Torino, Bocca 1898, II, pp. 239-254.

⁸¹ Cfr. in proposito BALESTRACCI, *La ricerca storica*, p. 145. Sappiamo che in questo periodo Zdekauer aveva trascritto anche lo Statuto della Sambuca Pistoiese, traendolo dal codice conservato nell'archivio del Comune di Pistoia (sul progetto cfr. lettera di Zdekauer al Chiappelli, BCFP, CCh, n. 126, 16 ottobre 1901). Tuttavia egli non dette alle stampe il lavoro, forse anche a seguito di un

I lavori senesi e pistoiesi dello Zdekauer si inserirono in un momento particolarmente significativo per lo studio e la pubblicazione degli Statuti comunali. Nel 1880 si era svolto a Milano il secondo Congresso nazionale delle Società storiche italiane, nel corso del quale erano state date delle indicazioni generali volte ad indirizzare secondo un programma comune le sempre più numerose iniziative editoriali. A prescindere dalla fattibilità di questo come di altri progetti analoghi, destinati prima e dopo ad un sostanziale fallimento, è interessante la proposta di lavoro fatta in quell'occasione da Pasquale Del Giudice. Questi, infatti, sostenne l'edizione integrale degli Statuti relativi alle varie aree regionali, da condurre con criteri e metodologie uniformi. Secondo lui ogni resa a stampa di raccolte normative doveva prevedere un discorso "proemiale" che illustrasse le vicende storiche delle fonti pubblicate, nonché il loro rapporto con altre testimonianze della stessa località e della medesima epoca; quindi un'accurata trascrizione dei testi provvista di note critiche e di un glossario finale⁸².

Il progetto sembrò in quell'assise fin troppo ambizioso, e venne subito accantonato. Tuttavia, come vedremo, questi criteri furono sostanzialmente quelli adottati dallo Zdekauer nei suoi lavori pistoiesi, che, non a caso, divennero subito per la comunità degli studiosi veri e propri modelli di pubblicazione da seguire. Mancava, però, al cultore degli Statuti toscani la volontà di procedere in maniera concertata. Trascurando anch'egli i dettami del Congresso, scelse di procedere, come gran parte dei suoi colleghi, senza cercare un coordinamento con iniziative similari condotte da altri ricercatori su testimonianze dello stesso tipo.

La conoscenza della storiografia giuridica del periodo è evidente da parte dello Zdekauer. Egli intendeva pubblicare le fonti normative e le altre testimonianze dei governi municipali non per gusto antiquario o interesse bibliofilo, bensì - come scrisse nella prefazione al *Costituto senese dei Placiti* - allo scopo di "somministrare i materiali per uno studio comparato" della storia economica e della scienza sociale⁸³.

giudizio del Paoli, cui era stato chiesto di leggere la prima stesura dell'opera. Questi, infatti, rifiutò di pubblicarla sull' "Archivio Storico Italiano", affermando che "se si comincia ad aprire la via agli Statuti locali non si finisce più" (cfr. lettera di Cesare Paoli a Lodovico Zdekauer, BNCF, CCh, 13/35, 18 novembre 1892. In proposito si veda anche NARDI, *Lodovico Zdekauer*, pp. 80-81, nota 49). Lo Statuto fu poi edito dal Santoli sulla base della copia redatta dal professore boemo (cfr. in proposito *Lo Statuto della Sambuca [1291-1340]*, a cura di M. Soffici, Pisa, Pacini 1996, in partic. la presentazione di G. Savino, p. 7).

⁸² Cfr. ARTIFONI, *La storiografia della Nuova Italia*, p. 50; PENE VIDARI, *Introduzione*, p. XXVI.

⁸³ ZDEKAUER, *Il Constituto dei Placiti*, p. 156. In una interessante lettera a Luigi Chiappelli Zdekauer esponeva alcune sue concezioni circa la natura delle fonti giuridiche e il rapporto fra legge e diritto. Egli riteneva che non si potesse fare storia di quest'ultimo con la sola proposizione delle fonti, ma occorresse l'interpretazione delle testimonianze per capire come fattori economici e sociali avessero condizionato il diritto stesso e la sua strutturazione. Sottolineando, già nel 1890, un distacco più intenzionale che effettivo dal positivismo descrittivista e un'adesione ai metodi interpretativi della scuola "economico-giuridica" egli affermava: "le fonti non sono una scienza, ed il nostro periodico deve essere destinato ad una scienza. Inoltre le fonti non sono legate colla scienza altro che da quel legame esterno, che unisce la legge colla iuris prudenza: di modo che la nostra definizione (-ogni titolo è nello stesso tempo una definizione-) escludendo del tutto il diritto, lo separa con una violenza per nulla giustificata dalle sue spontanee manifestazioni, nella legislazione e nella giurisprudenza [...] Noi vogliamo fondare una Rivista di storia del diritto [ma cerchiamo] di accomodarlo in quel letto di Procuste che sono 'le fonti' e le scienze giuridiche; cose mal definite, e che non formano un concetto unico, un concetto sistematico. Secondo la mia idea il nostro

In questo senso egli seguiva interessi più generali. Infatti Alessandro Lattes studiava allora, tramite gli Statuti, il diritto commerciale dell'Italia medievale, l'identità legislativa delle varie località, il procedimento sommario, le influenze reciproche fra i codici normativi⁸⁴. Nino Tamassia si era occupato del diritto di prelazione e, in generale, dell'influenza "romana" e di quella "germanica" sul diritto italiano⁸⁵. Zdekauer stesso, nei suoi corsi universitari senesi, soprattutto quello "libero" di storia del diritto, aveva affrontato l'origine della *Littera Pisana* o *Florentina* e aveva sostenuto la necessità di studiare il diritto italiano per regioni⁸⁶. Infine, sempre in quegli anni, il Paoli, come direttore dell' "Archivio Storico Italiano", aveva promosso l'apertura sulla rivista di una rubrica fissa, che affidò ad Alberto Del Vecchio, dedicata ad un resoconto sistematico dei lavori di storia giuridica del Medioevo pubblicati sulle riviste scientifiche italiane e straniere (principalmente tedesche), rassegna nella quale gli studi e le ricerche su "consuetudini, statuti e altre leggi del periodo comunale" dovevano avere per programma uno spazio preponderante⁸⁷.

Per i citati studiosi la normativa statutaria era alla base di molte delle trattazioni e si giovava soprattutto delle più recenti edizioni di testi⁸⁸. C'era la volontà di superare la matrice aridamente filologica del positivismo descrittivista nel senso di un'indagine "economico-giuridica" alla quale si destinavano le pubblicazioni documentarie.

Zdekauer, come dicevamo, partecipò di questo clima. Lo si evince chiaramente da dichiarazioni come quella per cui: "stabilita una volta la massima del Potestà forestiero, nacque uno scambio di vedute vivissimo tra le città dell'Italia settentrionale e media, preparando così una civiltà in gran parte uniforme, e quel che ormai possiamo chiamare un sentimento politico nazionale"⁸⁹. In un altro testo, che appare quasi come un manifesto delle sue concezioni storiografiche, aggiungeva: "ormai lo studio delle fonti giuridiche passa in prima linea acquistando esse un interesse assai più grande delle cronache e delle altre narrazioni, abbellite

Periodico deve dare un nuovo indirizzo alle ricerche storiche del diritto. Se noi gli diamo il titolo di ricerche su fonti e su altri giuristi cadrà su di noi tutto l'odio dei legisti nostri, che ci taccieranno di fare ricerche archeologiche [...] La principale mira delle ricerche storiche del diritto, secondo me, deve essere, d'ora in poi, di ricondurre i fenomeni storici alle loro cause economiche ed ai loro fondamenti razionali" (BCFP, CCh, n. 126, 1 dicembre 1890).

⁸⁴ A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, Tip. Bernardini 1882 (nuova ed. Milano, Hoepli 1884); ID., *Studii di diritto statutario, I. Il procedimento sommario o planario negli statuti; II. Nuovi esempi d'identità statutaria* Milano, Hoepli 1887; ID., *Il diritto consuetudinario delle città lombarde. Con una appendice di testi inediti*, Milano, Hoepli 1899; rist. anast. Milano, Cisalpino-Goliardica 1972.

⁸⁵ N. TAMASSIA, *Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli statuti dei comuni italiani*, in ID., *Scritti di storia giuridica*, III, Padova, Cedam 1969, pp. 675-734 (1 ed. 1885); ID., *L'elemento germanico nella storia del diritto italiano*, ivi, I, Padova, Cedam 1964, pp. 1-14 (1 ed. 1887); ID., *L'elemento latino nella vita del diritto italiano*, ivi, I, pp. 31-47 (1 ed. 1906-07).

⁸⁶ NARDI, *La carriera*, p. 767-769; BALESTRACCI, *Ricerca e insegnamento della storia*, p. 199.

⁸⁷ A. DEL VECCHIO, *Rassegna degli scritti attinenti al diritto medievale pubblicati nei periodici (1888-89)*, "ASI", s. V, V, 1890, pp. 325-368, in partic. 356-368. Cfr. in proposito ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo*, p. 22.

⁸⁸ Cfr. al riguardo PENE VIDARI, *Introduzione*, pp. XXVIII-XXX.

⁸⁹ *Il Costituto del Comune di Siena, Dissertazione*, p. LVII.

dalla fantasia dello scrittore o avvelenate dallo spirito partigiano [...] Ma queste leggi non disegnano che lo scheletro, la ossatura dell'organismo storico. Per riempire cotesto organismo di sangue e di vita, bisogna che concorrano altri elementi, tra i quali il principale è l'elemento economico”⁹⁰.

Tuttavia, in termini operativi, la sua prospettiva rimase quella più schiettamente erudita. Egli non propose studi di carattere generale analoghi a quelli dei personaggi sopra ricordati. Non pensò neppure ad un'indagine complessiva sui caratteri “esterni” degli Statuti toscani, né ad una storia del diritto a propensione sistematizzante che ricostruisse la dinamica degli istituti giuridici tramite l'analisi delle fonti normative; e quindi non si cimentò in un'ampia giustapposizione delle legislazioni municipali e delle consuetudini locali condotta per formulare alcune sintesi generali, secondo quanto, ad esempio, stavano allora facendo Vito La Mantia, il Pertile e lo stesso Francesco Schupfer⁹¹.

Un fondamentale problema di natura epistemologica, dibattuto nell'Istituto Superiore fiorentino, stava allora delineando una netta distinzione fra due diverse e contrapposte prospettive di ricerca. La prima, per così dire economicistica e sociologica, era ascrivibile agli influssi del determinismo lariano sui lavori di Gino Arias e Gaetano Salvemini, e si avvicinava alla concezione storico-sociale/economico-sociale espressa dal Villari ne *I primi due secoli della storia di Firenze*. Essa si proponeva di applicare metodi scientifici alla definizione e allo studio delle discipline morali, onde raggiungere, attraverso l'accertamento dei fatti, l'identificazione di leggi governanti il processo storico. La seconda si rifletteva nella tradizione ereditata da Alberto Del Vecchio, legato a una concezione maggiormente formalistica della storia giuridica e delle istituzioni politiche, seguito in questo dai suoi allievi quali, ad esempio, il Casanova⁹².

⁹⁰ L. ZDEKAUER, *Saggio d'una bibliografia storica senese moderna (1854-1900)*, “BSSP”, VIII, 1901, pp. 361-379: 371. Sull'evoluzione dalla matrice filologica a quella economico-giuridica della storiografia positivista cfr., soprattutto per i decenni successivi al 1900, il bilancio storiografico profondamente ideologizzato di W. MATURI, *La crisi della storiografia politica italiana*, “Rivista Storica Italiana”, XLVII, 1930, pp. 1-29: 1-3, 6-7, 21. Sui primi rapporti fra medievistica e storia economica in Italia, A. SPICCIANI, *Il Medioevo negli economisti italiani dell'Ottocento*, in *Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell'Ottocento: il Medioevo*, a cura di R. Elze e P. Schiera, Bologna, Il Mulino 1988, pp. 373-403.

⁹¹ V. LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana*, I, *Roma e stato romano*, Torino, F.lli Bocca 1884, pp. 93-454; A. PERTILE, *Statuti municipali e loro influenza sul diritto privato*, in *Il Digesto italiano*, XXII, 2, Torino, Unione Tipografico-Editrice 1895, pp. 456-471; F. SCHUPFER, *La teoria generale delle obbligazioni particolarmente contrattuali. Studii sugli statuti di Roma e dello Stato romano*, Torino, F.lli Bocca 1899. Non va forse del tutto escluso che proprio l'assenza di opere di grande respiro sia stata una delle cause che determinarono la duplice frustrazione delle aspirazioni accademiche senesi nutrite dallo Zdekauer e il suo definitivo trasferimento a Macerata (cfr. per questi fatti NARDI, *La carriera*, pp. 771-775 e 777-778; BALESTRACCI, *Ricerca e insegnamento della storia*, pp. 199-200; ed anche F. COLAO, *Momenti dell'insegnamento giuridico nell'Ottocento*, in *L'Università di Siena*, pp. 217-226: 223).

⁹² Cfr. in proposito L. GALLINO, *Achille Loria e la teoria dell'evoluzione delle società*, in *Il positivismo e la cultura italiana*, pp. 259-266; R. FAUCCI, *Note su positivismo e pensiero economico in Italia*, *ivi*, pp. 307-322: 315-319; L. GATTO, *Popolo e magnati nel Medioevo di Salvemini*, in *Gaetano Salvemini nella cultura e nella politica italiana*, Roma, Ed. della Voce 1968, pp. 31-38: 32-33; ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo*, pp. 88-93 ed anche 108-138, 163-170. Cfr. ora anche MAIRE VIGUEUR, *Il problema storiografico*, pp. 8-9; M. MORETTI, “Magnati e popolani” da Villari a Salvemini, in *Il medioevo di Gaetano Salvemini*, Seminario di studi nel centenario di Magnati e

Nonostante qualche riferimento al sostrato economico della storia istituzionale, questa marcata dicotomia dalle importanti conseguenze appare nei testi dello Zdekauer tutto sommato secondaria. Da molti punti di vista la sua attività si inserisce nell'area, già ricordata, del cosiddetto "metodo storico", un ambito nel quale, come ha acutamente rilevato Enrico Artifoni, "l'uso della parola 'scienza' era per lo più metaforico, e stava a indicare genericamente un complesso di cautele nel procedere, un certo rigore nella critica e nell'edizione delle fonti: si diceva insomma scientifico ciò che era preciso e formalizzabile"⁹³. D'altra parte, l'interesse per i fenomeni e le realtà sociali assumeva, non di rado, un carattere bozzettistico, o dava adito a generici giudizi morali che arrivano a sorprendere per la loro banalità⁹⁴.

Zdekauer si presentava in primo luogo come un esemplare editore di documenti, in particolare normativi; e questa era senza dubbio la principale virtù che gli riconoscevano gli estimatori del suo lavoro di ricerca, come ad esempio Salvemini e, soprattutto, Schupfer⁹⁵.

Zdekauer non mancò di fornire il suo contributo alla questione "operativa" che allora animava gli studi di storia statutaria, ossia il bisogno di coordinare le iniziative editoriali, di confrontare i testi, di classificarli, di giungere dalla moltitudine delle normative locali a indirizzi di studio in qualche modo unitari. Ma la relativa limitatezza del suo orizzonte storiografico è evidenziata dalla proposta che egli fece per la nuova edizione dei *Rerum Italicarum Scriptores* (1904), allorché consigliò di aprire una collezione di Statuti anteriori alla metà del secolo XIII distinti fra area lombardo-tosca (in cui era stata più forte l'influenza germanica) ed area greco-normanna (maggiormente sensibile alla tradizione romanistica); e tra Statuti cittadini e Statuti rurali. In tale occasione egli fece proprie alcune rigide classificazioni proposte dallo Schupfer, il quale, a sua volta, le aveva mutate da un'altrettanto rigida e formalistica ripartizione per "famiglie" avanzata nei primi anni '50 da Conrad Franz Rosshirt⁹⁶.

popolani, Firenze 10-11 dicembre 1999, Università d. S. di Firenze, Dipartimento di Storia, in corso di stampa; E. ARTIFONI, *Elementi per una storia editoriale e culturale di "Magnati e popolani" nel Novecento*, *ivi*.

⁹³ ARTIFONI, *Carlo Cipolla*, p. 10.

⁹⁴ "si estendono in fine, in modo abbastanza strano, alla donna non maritata le restrizioni del diritto di testare imposte alla donna maritata [...] È questa una delle tante leggi statutarie che offendono il nostro sentimento morale, appunto riguardo alla famiglia, come ormai siamo abituati a concepirla noi. Il che dimostra a sufficienza quanta strada abbiano fatto in proposito i concetti morali, e quanta distanza separi gli statuti civili del Comune da quelli dell'età moderna" (*Il Costituto del Comune di Siena, Dissertazione*, p. LXXXIV).

⁹⁵ Cfr. M. BERENGO, *Salvemini storico e la reazione del '98*, in *Atti del convegno su Gaetano Salvemini*, Firenze, 8-10 novembre 1975, a cura di E. Sestan, Milano, Il Saggiatore 1977, pp. 69-85: 70-71. Lo stesso Chiappelli nel necrologio rilevava che "Dove particolarmente l'opera dello Zdekauer apparisce veramente ragguardevole, è nelle edizioni di statuti comunali" (CHIAPPELLI, *Lodovico Zdekauer*, p. 166). Cfr. in proposito anche le lettere di Schupfer a Zdekauer in BNCF, CCh, 13/61, 9 gennaio 1905 e 16 febbraio 1911.

⁹⁶ C. F. ROSSHIRT, *Dogmengeschichte des Civilrechts*, Heidelberg, Mohr 1853, pp. 43-58. Cfr. anche PENE VIDARI, *Introduzione*, pp. XXXI, XXXVIII-XXXIX. Di una generica e un po' echeggiata contrapposizione fra elementi della "tradizione germanica e la dottrina romanistica rinascente" nell'elaborazione del diritto e nel pensiero civile senese del secolo XIII Zdekauer aveva parlato anche nell'introduzione al volume senese (*Il Costituto del Comune di Siena, Dissertazione*, pp. XXXV, LIV-LVI, LXI-LXII). Per l'insistenza sulla necessità di pubblicare i codici della piena età comunale, non posteriori al secolo XIV: "Cosa ci può insegnare uno statuto, riformato sulla fine del Quattrocento o

Zdekauer non perse di vista le istanze della storiografia giuridica del periodo, sempre più orientata verso la classificazione e la sistemazione dogmatica, e non mise in discussione la necessità del confronto tra differenti raccolte di testimonianze legislative. Tuttavia, legato a doppio filo al metodo filologico, nel concreto dette luogo soprattutto allo studio, al trattamento e all'edizione di singole fonti normative⁹⁷.

4. *Lo Statutum Potestatis Comunis Pistorii.*

Nel 1888, per i tipi dell'editore Hoepli di Milano, usciva dunque l'edizione dello *Statutum Potestatis Comunis Pistorii* del 1296. Una notazione preliminare si impone. All'epoca il gusto antiquario e la preferenza per le origini del Comune orientavano verso la pubblicazione degli Statuti più antichi prodotti da ciascuna realtà municipale⁹⁸. A Pistoia, come si è detto, questo lavoro era stato condotto dal Muratori e ripreso dal Berlan. Tuttavia i risultati di entrambi venivano giudicati insoddisfacenti e lasciavano spazio alla possibilità di una nuova resa a stampa. Del resto anche Zdekauer, che a Firenze e a Siena aveva perseguito la ricerca delle leggi più vetuste⁹⁹, avrebbe dato in seguito un suo contributo alla datazione,

in pieno Cinquecento? Nulla, che non possiamo trovare assai meglio nel vol. 2 dei 'Tractatus illustrium iuris-consultorum'. È quindi da riprovarsi la smania di pubblicare qualunque statuto municipale" (ZDEKAUER, *Il Constituto dei Placiti*, p. 156).

⁹⁷ È significativo che anche dopo tale proposta, risalente al 1904, abbia condotto con Pietro Sella l'edizione degli Statuti trecenteschi di Ascoli, allontanandosi dalle concezioni e dai programmi da lui stesso proposti (*Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII*, a cura di L. Zdekauer e P. Sella, Roma, Forzani 1910; rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmus 1966. Su questo testo cfr. ora l'interessante contributo di G. ORTALLI, *Lo statuto tra funzione normativa e valore politico*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, Atti del Convegno di studio, Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998, a cura di E. Menestò, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 1999, pp. 11-35). Sull'attività storiografica di Zdekauer nelle Marche cfr. V. BROCCO, *Dizionario bibliografico dei Maceratesi*, in *Storia di Macerata*, a cura di A. Adversi, D. Cecchi, L. Paci, II, [Macerata], Comune di Macerata 1972, pp. 564-566; in particolare per le indagini archivistiche, E. LODOLINI, *La scuola archivistica maceratese tra la fine del sec. XIX e gli inizi del sec. XX. Un maestro e un allievo: Lodovico Zdekauer ed Ezio Sebastiani*, in *Documenti per la storia della Marca*, Atti del decimo Convegno di Studi Maceratesi, Macerata, 14-15 dicembre 1974, Macerata, Centro di Studi Storici Maceratesi 1976, pp. 32-64: 35-47; M. MORONI, *Lodovico Zdekauer e la storia del commercio nel medio Adriatico*, Quaderni monografici di "Proposte e ricerche", n. 22, Ancona 1997, pp. 11-50.

⁹⁸ Cfr. in proposito quanto osservava A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, Bologna, Forni 1965 (1 ed. 1882), II, parte 2, pp. 655-656 e 676. Cfr. anche PENE VIDARI, *Introduzione*, p. XXVII.

⁹⁹ Si usano i termini "codice" e "legge" per indicare lo Statuto, intendendo col primo soprattutto la struttura fisica (*codex*, appunto) del manoscritto, e con la seconda la normativa municipale (sulla legittimità di definire "leggi" gli Statuti delle città comunali, cfr. ASCHERI, *Introduzione*, in *Catalogo della raccolta*, pp. XXXIV-XXXV; lo stesso Salvemini nella recensione ai testi pistoiesi dello Zdekauer usa il termine "legge" come sinonimo di Statuto: G. SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia alla fine del Duecento*, in ID., *La dignità cavalleresca*, pp. 9-29 - 1 ed. "ASI", s. V, XI 1893, pp. 408-432 - , p. 9. In rapporto al codice normativo, nella sua evidenza formale, cfr. *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen Pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, herausgegeben von H. Keller und J. W. Busch, München, Wilhelm Fink Verlag 1991). Non ci serviremo del termine "statuto" (*statutum*) quale sinonimo di articolo o rubrica statutaria, secondo un uso pur tipico della normativa comunale, per non ingenerare ambiguità con l'omonimo termine indicante l'intero volume della legislazione municipale.

all'interpretazione e forse anche all'edizione dei primi testi pistoiesi fino ad allora conservati, inserendosi in un dibattito che lo aveva preceduto e che, per molti aspetti, lo ha di gran lunga seguito¹⁰⁰.

Tuttavia, in prima istanza, egli scelse di pubblicare gli Statuti del tardo Duecento, composti per volontà dei fiorentini al crepuscolo dell'autonomia pistoiese, ossia durante un periodo in cui, come egli stesso ebbe a scrivere, la città era ridotta a "sobborgo fiorentino", e le sue raccolte dispositive, "potius quam pro municipalis libertatis signo, pro libertatis termino habenda sunt"¹⁰¹.

Zdekauer pensò di cimentarsi con i codici ancora inediti, che, per quanto più recenti, gli sembravano i testi maggiormente rappresentativi ai fini di un'analisi della realtà politica, dell'organizzazione istituzionale e della compagine storico-sociale. Una scelta del genere, che portava al superamento della prospettiva eminentemente eziologica, è già di per sé un indice dell'originalità manifestata dallo studioso nella selezione degli argomenti e delle fonti da trattare.

Il curatore fece precedere all'edizione critica un ampio testo introduttivo costituito da una prefazione di carattere codicologico e da un'articolata "De statutis pistoriensibus saeculi XIII dissertatio". Egli scelse di scrivere questi contributi in latino. La spiegazione è, a mio avviso, duplice. Fino ai tardi anni '80 la sua conoscenza dell'italiano doveva essere buona ma non ancora perfetta, forse tale da sconsigliare l'impiego di tale lingua per la dotta introduzione ad una testimonianza così importante (essendo ricorso al latino nella dissertazione sul codice del Podestà, per uniformità impiegò tale idioma anche in quella anteposta alla stampa del *Breve*).

Durante questo periodo i lavori di Zdekauer in italiano, per quanto già relativamente numerosi, erano abbastanza limitati nelle dimensioni e per lo più costituiti da commenti alle stampe di fonti minori. Egli usava ancora il tedesco per le bozze preparatorie ai suoi studi e per quei testi che forse non erano immediatamente destinati alla pubblicazione, come evidenzia il manoscritto *Zur Geschichte der mittelalterlichen Urkundenkritik* recentemente rinvenuto nell'archivio della Società Pistoiese di Storia Patria e uscito sul "Bullettino Storico Pistoiese"¹⁰². Ricorrerà all'italiano in scritti di ampio respiro quando si sentirà maggiormente padrone della lingua e quando la sua stessa attività di studioso sarà stata assimilata, anche formalmente, alla produzione scientifica del suo paese di

¹⁰⁰ L. ZDEKAUER, *Sui frammenti più antichi del Constituto di Pistoia*, "Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche", XIII, 1892, pp. 72-81. Cfr. anche ID., *I primi documenti del Comune di Pistoia (1105-1448)*, "BSP", III, 1901, pp. 121-127. Forse egli aveva condotto o stava conducendo poco prima della morte una nuova edizione critica di questi testi, come lascia capire lui stesso ("testo, che spero potere presentare in una edizione completa in un avvenire non lontano", *Sui frammenti*, p. 81), e come si può dedurre sia da una lettera del Chiappelli allo Zdekauer del 1917 (BNCF, CCh, 12/27, n. 29, 4 maggio 1917), sia dal necrologio redatto dal Chiappelli stesso sull' "ASI", p. 166; ma di questo lavoro non rimase traccia.

¹⁰¹ *Statutum Potestatis Comunis Pistorii anni MCCLXXXVI*, edidit L. Zdekauer, Praecedit *De Statutis Pistoriensibus speculi XIII dissertatio*, Mediolani, Apud Ulricum Hoepli 1888, *Praefatio*, p. LXV. Cfr. in proposito anche PINTO, *L'erudizione storica*, p. 59.

¹⁰² L. ZDEKAUER, *Zur Geschichte der mittelalterlichen Urkundenkritik (Per una storia della critica medievale dei documenti)*, trascrizione e traduzione a cura di A. Petrucciani, "BSP", C, 1998, pp. 225-245.

adozione¹⁰³. Il Costituto senese, uscito nel 1897, sarà infatti introdotto da una dissertazione in italiano.

Ma a prescindere da queste motivazioni per così dire contingenti, l'uso del latino riconduceva al modello dei *Monumenta Germaniae Historica*, cui lo Zdekauer si rifaceva in modo ancora diretto durante i primi anni di lavoro in Toscana. L'impronta dei *Monumenta* e, più in generale, della diplomatica tedesca appare, del resto, molto forte nelle edizioni pistoiesi. Basti pensare alla nota che il curatore faceva al principio della *Dissertatio* premessa ai *Breve et ordinamenta Populi*, allorché rinviava alla definizione del "breve" data da Heinrich Brunner, "scholae berolinensis antecessor"¹⁰⁴. La stessa presenza di documenti trascritti all'interno del testo introduttivo richiama i commenti delle maggiori opere germaniche.

Zdekauer intendeva far conoscere i propri lavori alla comunità degli studiosi italiani e tedeschi. L'impiego del latino era una scelta strategica che rispondeva alle esigenze di una più ampia diffusione¹⁰⁵.

In generale è evidente la matrice erudita dell'opera, sottolineata dalla retorica invocazione al lettore posta in fondo alla prima parte della *Praefatio* al volume¹⁰⁶. Tali metodi di trascrizione e di commento ai testi, che richiama anche modelli italiani e toscani (si pensi al Muratori o a Giovanni Lami), non si ritroveranno nei successivi lavori dello Zdekauer. Ad esempio, per quanto riguarda l'edizione del Costituto senese, forse accogliendo alcune critiche avanzate dai recensori, egli muterà l'organizzazione della materia trattata, riducendo numericamente e riunendo in appendice i documenti relativi alla dissertazione proemiale¹⁰⁷.

Il codice degli Statuti da cui Zdekauer trasse l'edizione era stato da lui rinvenuto nel fondo strozziano dell'Archivio di Stato di Firenze. Sia il Berlan che il Chiappelli avevano sostenuto l'esistenza di un esemplare anche presso l'Archivio del Comune di Pistoia. Zdekauer compì un'attenta ricerca negli archivi della città e, "post multas ambages", giunse alla conclusione che lo Statuto del Podestà del 1296 restava solo in questa copia conservata dal senatore Carlo Strozzi, probabilmente

¹⁰³ Scriveva, infatti, ricordando il primo periodo di residenza a Firenze: "Ero riuscito, per quanto è umanamente possibile, a vincere le difficoltà della lingua [italiana] che gli sciocchi credono facile, mentre volerla imparare a fondo è, precisamente, la fatica di Sisifo, poiché non vi si riesce mai, ma bisogna ricominciare sempre da capo" (ZDEKAUER, *Ricordi*, pp. 200-201).

¹⁰⁴ *Breve et Ordinamenta Populi Pistorii anni MCCLXXXIII*, edito L. Zdekauer, Praeedit *De Ordinamentis Populi Pistoriensis speculi XIII. Dissertatio*, Mediolani, Apud Hulricum Hoepli 1891, *Praefatio*, pp. XIII-XIV. "Nella critica delle fonti toccò alla Germania mettersi alla testa del movimento, per causa della sua grande impresa dei *Monumenta Germaniae*" (ZDEKAUER, *Germania 1880-1887*, p. 402).

¹⁰⁵ Egli raggiunse solo in parte lo scopo. Infatti, nella sua critica all'edizione, Otto Hartwig dichiarò che sarebbe stato meglio se il curatore avesse scritto la sua prefazione in italiano piuttosto che in un latino peggiore di quello dei compilatori medievali ("Hätte es dem herausgeber doch gefallen, dieselbe in italienischer Sprache zu schreiben! Denn sein Latein ist wirklich noch schlimmer, als das des Amadore de Rabbiacanina und seiner Genossen", recensione di O. HARTWIG in "Historische Zeitschrift", Neue Folge 25. Band, 1889, pp. 344-349: 348).

¹⁰⁶ *Statutum Potestatis, Praefatio*, p. VIII.

¹⁰⁷ *Il Costituto del Comune di Siena, Dissertazione*, pp. CIX-CXV.

(egli mantenne la forma dubitativa)¹⁰⁸ redatta per volontà dei magistrati della dominante, e quindi composta non a Pistoia ma nel capoluogo toscano. A riprova della stesura fiorentina citava un errore compiuto dal copista, che aveva tracciato “Florentiam” in luogo di “Pistorium” in un punto del testo¹⁰⁹.

Zdekauer descrisse minutamente il codice cartaceo, di sicuro ridotto rispetto alle dimensioni originarie¹¹⁰. Il volume, di 198 carte modernamente numerate (21 bianche), risulta tracciato da un'unica mano tutto sommato buona, cui si aggiunse l'opera di correzione condotta da un ignoto notaio “linguae latinae optime gnarus et iuris expertissimus”¹¹¹. Le successive rilegature e l'usura del tempo hanno compromesso la leggibilità in alcune parti del testo.

Poiché il volume risulta composto in larga misura da stratificazioni non datate, il curatore si dilungò, nella dissertazione introduttiva, sulla collocazione cronologica della materia giuridica in esame. Egli evidenziò un nucleo originario risalente secondo lui al 1267, anno nel quale Pistoia si dette in signoria a Carlo d'Angiò e si affermò il dominio politico della Parte Guelfa locale in stretta dipendenza da quella fiorentina. Su questo testo base, che recepiva la normativa anteriore e veniva definito da Zdekauer Statuto “angioino” della città, si andarono sovrapponendo le riforme degli anni 1270-1296¹¹².

Il curatore proseguì la sua analisi illustrando le fonti del testo legislativo, che riunì in tre gruppi: il primo concernente la documentazione anteriore alla compilazione angioina, il secondo comprendente il corpo centrale dello Statuto (1267) con le aggiunte ad esso fino al 1295, il terzo relativo alle norme emanate nel 1295-96, con le relazioni fra lo Statuto pistoiese e quello fiorentino del 1324.

Circa le fonti del primo gruppo scelse di esaminare accuratamente, come alcuni anni prima aveva fatto il Rondoni per i più antichi frammenti del Costituto fiorentino, e sulla scia del metodo euristico del Paoli, il diplomatico del Comune e quello degli enti ecclesiastici cittadini, i quali spesso esemplavano le rubriche loro necessarie, fornendo copie che, in mancanza dei testi originali, finivano per restare le sole versioni conservate.

Seguendo tale procedimento egli poteva risalire con certezza fino ai frammenti del 1117, e quindi al più antico Costituto cittadino, presentando una lista degli articoli che il codice duecentesco aveva da quello mutuato e successivamente riproposto¹¹³. Riportava poi per intero vari documenti dei secoli XII e XIII

¹⁰⁸ “exemplar esse, quod florentini ipsi sibi confecerint [...] nec asseverare nec refellere audeo” (*Statutum Potestatis, Praefatio*, p. VI).

¹⁰⁹ *Ibidem*, cfr. anche nota 1. Si vedano in proposito le lettere di Zdekauer al Chiappelli nelle quali lo studioso boemo chiedeva delucidazioni circa questa copia pistoiese del codice (BCFP, CCh, n. 126, 19 gennaio e 27 gennaio 1887); NARDI, *Lodovico Zdekauer*, pp. 71-72. Cfr. anche oltre nel presente testo per la posizione di Salvemini in proposito.

¹¹⁰ *Statutum Potestatis, Praefatio*, p. v. Per una descrizione del codice in larga misura desunta dai testi introduttivi dello Zdekauer cfr. anche *Catalogo della raccolta di statuti*, V, N-Q, a cura di C. Chelazzi, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica 1960, pp. 434-435.

¹¹¹ *Statutum Potestatis, Praefatio*, p. v.

¹¹² Cfr. *Statutum Potestatis, Praefatio*, p. XXXV. In proposito aveva già affermato come “nel testo d'ogni statuto si debba distinguere colla massima cura quello che vi è di originale e quello che vi è aggiunto posteriormente; cercando di definire, per quanto è possibile, a quale data appartengano le varie parti” (ZDEKAUER, *Il Costituto dei Placiti*, p. 157).

¹¹³ *Statutum Potestatis, Praefatio*, p. XII.

rinvenuti principalmente fra le pergamene del Capitolo della cattedrale e dell'Opera di San Iacopo, nonché dal *Liber censuum*, attestanti i precedenti usi e negozi giuridici menzionati nello Statuto. Per questa via rilevava quali fossero le fonti più antiche del codice. Arrivava, così, alla conclusione che, per esempio, gli articoli “de tutela” erano parte della normativa maggiormente risalente; oppure che alcune leggi tratte dalle consuetudini locali tradivano una più o meno evidente matrice romanistica permeata dalle istanze della società comunale. Basti pensare alla “credentia non facienda filio familias”, nata da una rielaborazione statutaria del senatoconsulto macedoniano adattato alle nuove esigenze delle transazioni patrimoniali¹¹⁴.

Interessante, e rilevato come opportuno anche dai recensori dell'opera, è il rapporto che Zdekauer stabiliva fra i giuramenti previsti per i magistrati pistoiesi e quelli pronunciati dagli ufficiali del contado¹¹⁵.

In altre parti del saggio l'autore evidenzia i contatti fra pistoiesi e fiorentini quali vengono riflessi nella lettera statutaria e nella documentazione relativa alla prima metà del Duecento. Tramite alcune carte di arbitrato e documenti relativi all'elezione dei Podestà egli illustra il prevalere del dominio fiorentino. Nelle lotte di fazione tra *Milites* e *Populus* e nel progressivo esautoramento delle magistrature forestiere individua la fine dell'autonomia pistoiese¹¹⁶.

Si dilunga, poi, sull'uso del codice normativo per conoscere l'organizzazione dell'estimo cittadino, nonché la ripartizione delle imposte nel contado¹¹⁷; temi che affronta comparando la legislazione municipale con quella, frammentaria, degli organismi corporativi¹¹⁸.

Nell'analizzare la materia giuridica della redazione “angioina” rileva la prevalenza delle disposizioni di diritto pubblico; e sottolinea quali norme del nuovo regime guelfo siano da attribuire ad un'epoca precedente e quali, invece, da ascrivere al dominio di re Carlo¹¹⁹.

Il periodo 1295-96 è giustamente indicato come fondamentale. Infatti alla fine del primo anno Pistoia statui che i Comuni di Lucca e Firenze (in realtà soprattutto quest'ultimo) avessero su di essa “plenam, liberam et generalem potestatem”; mentre i capitoli dell'anno successivo stabilivano “quod comune Florentie habeat plenam et liberam auctoritatem, licentiam et bailiam dirigendi et reformandi civitatem et populum Pistorii et districtus [...] et ordinandi et statuendi quicquid ei videbitur et placuerit pro bono et pacifico statu dicte civitatis et districtus”¹²⁰.

Con questa seconda deliberazione i pistoiesi affidavano la loro città ai fiorentini per cinque anni, affinché questi pacificassero, tramite loro ufficiali, l'instabile compagine delle lotte di fazione, e provvedessero a riformare gli Statuti

¹¹⁴ Cfr. *ivi*, p. XVI. Sull'interpretazione di questo senatoconsulto negli Statuti toscani del Duecento cfr. L. PECORI, *Storia della terra di San Gimignano*, Firenze, 1853, rist. anast. Roma, Multigrafica 1975, Appendice, *Statuti del Comune di San Gimignano compilati nel 1255*, lib. II, rub. 49, p. 697.

¹¹⁵ *Statutum Potestatis, Praefatio*, pp. XVI-XVIII.

¹¹⁶ *Ivi*, pp. XXII-XXVIII; cfr. anche pp. XXXI-XXXII.

¹¹⁷ Cfr. *ivi*, pp. XLV-XLVI.

¹¹⁸ Cfr. *ivi*, pp. XLVIII-XLVIII.

¹¹⁹ Cfr. *ivi*, p. L.

¹²⁰ *Ivi*, pp. LIII-LV.

municipali. A seguito di tale dedizione i due giudici Amadore da Rabbiacanina e Lotteringo da Montespertoli ebbero l'incarico di riscrivere il diritto municipale, incarico cui assolsero in tre mesi, modellando la normativa locale su quella della dominante¹²¹. Essi procedettero all'inserimento di numerosi articoli tratti dagli Statuti fiorentini, alcuni dei quali traslati *ad litteram* e facilmente individuabili, creando un nuovo codice di struttura composita che risultava dalla fusione dell'antica legge pistoiese con i dettami provenienti dalla Repubblica di san Giovanni¹²².

Lo Statuto, approvato dal Consiglio del Popolo il 1 agosto del 1296, risulta costituito da cinque libri più un trattato ("Tractatus offitii Judicis deputati super dannis datis"). La prima partizione ("De officialibus") contiene disposizioni di diritto pubblico; la seconda ("De Civilibus") è dedicata quasi interamente al diritto civile; la terza ("Maleficiorum"), da cui fu scorporato il citato *Tractatus*, è costituita essenzialmente da disposizioni di materia e di procedura criminale, con norme riguardanti l'ordine pubblico e la polizia urbana¹²³; la quarta ("De extraordinariis") è la più eterogenea, con una prevalenza di articoli che possiamo ascrivere in senso lato al diritto pubblico; e infine la quinta ("De publicis operibus"), è tutta dedicata alla disciplina dell'attività edilizia, forse frutto di un regolamento specifico successivamente accluso al testo statutario.

Questa struttura accomuna la fonte pistoiese ad altri codici toscani del Duecento e del primo Trecento che presentano lo stesso numero di partizioni e un'analoga suddivisione della materia giuridica¹²⁴. La distribuzione del dettato in cinque libri venne attribuita dallo Zdekauer alla matrice romanistica, evidente anche nei codici del Comune senese¹²⁵.

Gli indici posti al termine del lavoro, molto apprezzati dai recensori, appaiono alquanto analitici e ancora oggi molto utili. Essi si compongono di ben dieci parti: indice dei nomi, indice geografico, indice delle materie religiose ed ecclesiastiche, cosa pubblica, arti e uffici privati, famiglia, formule giuridiche, agricoltura, computo di tempo, pesi, misure e moneta, e infine cose notevoli precedentemente non menzionate. Distinto da esse è il *Conspectus operis*, ossia l'indice generale¹²⁶.

Zdekauer spiegava che procedendo in questo modo aveva inteso creare un nuovo tipo di sommario che implicitamente poneva come modello alternativo al

¹²¹ *Statutum Potestatis*, p. 282.

¹²² *Statutum Potestatis, Praefatio*, pp. LVIII-LXIII.

¹²³ Sulla materia criminale dello Statuto e, in particolare, sulla pena di morte nei due codici da lui pubblicati, Zdekauer tornò poi, da Macerata, nel 1903 (ZDEKAUER, *Osservazioni sulla pena di morte*).

¹²⁴ Cfr. ad esempio *Statuti del Comune di San Miniato al Tedesco (1337)*, a cura di F. Salvestrini, Pisa, ETS 1994, in partic. *Introduzione*, pp. 34-35. Resta però la differenza con lo Statuto fiorentino diviso in quattro libri, così come quello di Arezzo (*Statuto di Arezzo, 1327*, a cura di G. Marri Camerani, Firenze, Deputazione di Storia Patria per la Toscana 1946).

¹²⁵ Lo Zdekauer sembra avvalorare una maggiore influenza del diritto comune sugli Statuti di Pistoia e di Siena rispetto alla più antica normativa fiorentina (cfr. *Il Costituto del Comune di Siena, Prefazione*, p. V; *Dissertazione*, pp. LVIII e LXXXVII).

¹²⁶ Cfr. l'analoga partizione degli indici apposti al Costituto senese: "Index nominum", Index geographicus", "Ecclesia", "Comune et populus", "Artes et officia privata", "Quae familiam, coniunctos, consortes spectant", "Formulae et sollemnia verba iuris", "Res rustica", "Quae temporis computationem, quae pondera et mensuras, quae monetam spectant", "Notabilia varia" (*ivi*, pp. 425-519).

tradizionale glossario mediolatino del Du Cange¹²⁷. Quest'ultimo, infatti, costituiva la base di lavoro per gli editori fin dalla prima metà dell'Ottocento. Ad esempio il Bonaini, nel pubblicare lo Statuto della Valdambra e quelli dei fedeli soggetti al cenobio di Vallombrosa (1851), aveva fatto seguire alla trascrizione delle fonti un elenco di "voci" latino-barbare, che proponeva a integrazione del pur vasto *Glossarium* sulla base del latino corrente in area italiana¹²⁸.

Zdekauer, obliterando del tutto il referente francese, decise di non realizzare un glossario del testo pistoiese, nell'attesa di un repertorio italico del latino medievale da condursi autonomamente rispetto al compendio d'Oltralpe¹²⁹. Inoltre scelse di non appesantire il volume con il commento continuo, che giudicava comunque insufficiente, poiché, per quanto condotto con la massima attenzione, non poteva soddisfare ogni curiosità erudita¹³⁰. In compenso offrì un indice analitico che rifletteva il metodo filologico dei *Monumenta Germaniae Historica* e che, pur nell'ovvia arbitrarietà della ripartizione tematica, agevolava la ricerca di singoli lemmi e la rapida individuazione degli istituti giuridici.

Queste, dunque, sono le caratteristiche del lavoro compiuto nel 1887 e dato alle stampe durante l'anno successivo. Le sue indubbie qualità furono ampiamente apprezzate dai recensori del volume, i quali, sulle pagine di prestigiose riviste, non tardarono ad occuparsene in maniera molto dettagliata.

Luigi Chiappelli commentò l'opera in termini entusiastici in un suo intervento sull' "Archivio Giuridico" del 1888. Egli affermò che quella condotta dallo Zdekauer emergeva fra le analoghe iniziative editoriali. Queste, infatti, pur essendo in quel periodo abbastanza numerose, non sempre rispondevano "in tutto e per tutto alle giuste esigenze della vera critica storica". In particolare egli lamentava come non poche pubblicazioni si limitassero alla resa delle testimonianze d'archivio, senza accompagnarle con contributi introduttivi. Tali testi, peraltro, presupponevano "un'ampia, e svariata preparazione di studi storici, giuridici, ed economici", nonché una "profonda conoscenza dei diritti romano, germanico, canonico, e statutario". Per procedere all'analisi delle influenze provenienti dai diritti anteriori era necessaria un'attenta comparazione fra i testi oggetto di edizione e le redazioni precedenti della medesima località.

Tornavano, dunque, due dei temi ritenuti all'epoca fondamentali: lo studio dei testi giuridici non poteva prescindere da una profonda conoscenza dei nessi storico-istituzionali e storico-economici propri alle realtà che li avevano prodotti; il metodo comparativo era l'unico possibile per valutare le caratteristiche di ciascuna fonte

¹²⁷ *Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis*, conditum a Carolo du Fresne Domino Du Cange, Graz, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt 1954 (1 ed. 1678).

¹²⁸ Cfr. *Statuto della Val d'Ambra del MCCVIII del Conte Guido Guerra III e Ordinamenti pei fedeli di Vallombrosa degli anni MCCLIII e MCCLXIII degli abbatte Tesauro di Beccaria e Pievano*, a cura di F. Bonaini, Pisa, Tip. Nistri 1851 (estr. dai voll. II e III degli "Annali dell'Università Toscana"), pp. 66-67.

¹²⁹ Egli sembra avanzare una critica implicita al Bonaini stesso ed ai suoi emuli quando asserisce che non bisogna pensare più ad integrare il glossario del Du Cange, ma occorre procedere alla redazione di un repertorio squisitamente italico del latino medievale (*Statutum Potestatis, Praefatio*, p. VIII).

¹³⁰ "lo statuto municipale abbraccia tutti i lati della vita civile, e quindi esclude il commento perpetuo" (ZDEKAUER, *Il Constituto dei Placiti*, p. 157).

statutaria. L'edizione dello Zdekauer - scriveva il Chiappelli - "a tutte queste esigenze della critica storica corrisponde pienamente"¹³¹.

Soffermandosi soprattutto sulla dissertazione introduttiva, definita "un modello del genere", egli sottolineava il lavoro di scavo documentario compiuto dal curatore, che aveva ripercorso la precedente normativa pistoiese ed anche quella relativa ai Comuni rurali presenti nel contado della città toscana. Aggiungeva inoltre che, "profondo conoscitore degli archivi toscani [l'autore aveva] usufruito di un largo materiale storico, scelto con sana critica, e adoprato magistralmente"¹³². In tal modo - sottolineava - lo Zdekauer aveva potuto evidenziare il nucleo principale del *corpus* normativo (la redazione "angioina" del 1267), nettamente distinto dai testi precedenti e dalla stratificazione legislativa di epoca successiva. Quanto, poi, alla riforma del 1296, era molto opportuna la comparazione coi più antichi Statuti fiorentini, poiché i due testi presentavano numerose affinità. Grazie ad un vaglio attento delle testimonianze documentarie, "il valente storico rintraccia l'età cui debbono riferirsi le singole parti dello Statuto, ed esamina i dati più importanti che sono offerti da questo testo"¹³³.

Chiappelli concordava con Zdekauer anche sulla distinzione, più concettuale che formale (sebbene talora evidente nella struttura delle rubriche), tra i giuramenti prestati dai magistrati di governo, le leggi e consuetudini, e gli ordinamenti dei Podestà; tutti elementi confluiti nel *corpus* dello Statuto¹³⁴. Al riguardo il recensore approfittava dell'occasione per ribadire le sue posizioni circa la coesistenza, tra fine secolo XII e primo Duecento, di Podestà e Consoli. Tale compresenza ai vertici dell'esecutivo era stata negata dal Trinchieri nella sua recensione a un lavoro del Chiappelli¹³⁵. Un documento del 1205 citato nella dissertazione dello Zdekauer invece la confermava¹³⁶.

Fra gli elementi che avevano contribuito alla buona riuscita della stampa in questione il professore pistoiese menzionava l'interesse di Zdekauer per la trattatistica giuridica, e in particolare per le note che, riguardo agli Statuti, aveva lasciato nei suoi *Consilia* Dino del Mugello. Chiappelli era a conoscenza delle ricerche che l'amico stava allora conducendo su tale personaggio¹³⁷. Egli non poteva non rilevare questo dato, visto che più o meno nello stesso periodo preparava insieme allo Zdekauer l'edizione di un *consilium* del celebre glossatore bolognese Azzone¹³⁸. Tale rilievo ci appare oggi particolarmente significativo, poiché l'attenzione riservata sia da Zdekauer che da Chiappelli al ruolo dei giuristi

¹³¹ L. CHIAPPELLI, *A proposito di una recente edizione di Statuti*, "Archivio Giuridico", XL, 1888, fasc. 1-2, pp. 137-145: 137.

¹³² *Ivi*, pp. 137-138.

¹³³ *Ivi*, pp. 139-140.

¹³⁴ Cfr. *Statutum Potestatis, Praefatio*, pp. XIII, XXXIII-XXXVIII; CHIAPPELLI, *A proposito*, p. 139.

¹³⁵ T. TRINCHIERI, recensione a L. Chiappelli, *Età degli antichissimi Statuti di Pistoia*, "Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche", IV, 1887, fasc. 3, pp. 494-496: 495-496.

¹³⁶ Si tratta di un documento tratto dal *Liber Censuum* che lo Zdekauer menzionava insieme ad altri di tenore analogo (*Statutum Potestatis, Praefatio*, p. XXVIII), e che Chiappelli pubblicava in appendice alla recensione (pp. 144-145).

¹³⁷ ZDEKAUER, *Il consiglio XVI°*. Cfr. in proposito NARDI, *Lodovico Zdekauer*, pp. 76-77.

¹³⁸ L. CHIAPPELLI, L. ZDEKAUER, *Un consulto d'Azone dell'anno 1205 ora per la prima volta pubblicato*, Pistoia, Tip. Bracali 1888. Su questo lavoro, NARDI, *Lodovico Zdekauer*, pp. 73-74.

nell'elaborazione degli Statuti e all'influenza di questi ultimi sui testi dottrinali (Chiappelli cita come opere note al collega anche l'*Ordo iudiciorum* di Roffredo Beneventano e la *Lectura in Codicem* di Cino da Pistoia)¹³⁹ mostra una sensibilità non comune all'epoca; un precoce superamento dell'apparente dissidio fra diritto particolare e tradizione sapienziale il quale è stato raggiunto, non completamente, solo per ambiti differenti e in epoca molto posteriore.

Esaminando le caratteristiche degli indici, Chiappelli sottolineava la loro natura di nuovo glossario giuridico "italiano". Egli concludeva il suo articolato commento definendo "splendida" l'opera recensita, e ribadendo che "l'edizione data dallo Zdekauer deve essere collocata fra le più insigni edizioni di tutti gli Statuti che possediamo". Dati gli ottimi risultati raggiunti coi codici duecenteschi, auspicava che fosse proprio lo studioso boemo a ripubblicare e a trattare con nuova consapevolezza la più antica normativa del Comune pistoiese¹⁴⁰.

Se la recensione del Chiappelli, per quanto puntuale e precisa, può essere stata viziata dall'amicizia che lo legava allo Zdekauer¹⁴¹, del tutto disinteressato appare l'apprezzamento di Francesco Schupfer, che proprio con il giudizio molto positivo su questo lavoro iniziò un fecondo rapporto con l'allievo del von Sickel. La recensione allo Statuto che egli propose comparve sui "Rendiconti" dell'Accademia dei Lincei¹⁴².

Schupfer giudicò il lavoro "meritevole di ogni più ampia lode". Soffermandosi, come spesso accade, soprattutto sui testi introduttivi, il recensore li definì "un molto sapiente ed utile contributo alla storia del diritto medievale italiano, che potrebbe servire di esempio ad altre pubblicazioni di simil genere". Rilevò, inoltre, come l'ampia dissertazione, pur pesante e fin troppo infarcita di citazioni documentarie, avesse il pregio "di farci, con una minuta analisi delle fonti e attraverso le molte carte del secolo XIII e gli scritti di antichi giureconsulti, assistere alla formazione dello Statuto pistoiese del 1296"¹⁴³.

Schupfer, come vedremo anche in seguito, sembra essere stato uno dei critici più attenti e consapevoli delle opere prodotte dallo Zdekauer. Egli sottolineava fin da quest'epoca uno dei principali meriti delle sue edizioni documentarie, ossia l'analisi comparata dei testi, condotta alla luce di un buon inquadramento storico e con il

¹³⁹ CHIAPPELLI, *A proposito*, p. 141. Per le citazioni di Cino dagli Statuti pistoiesi cfr. *Statutum Potestatis, Praefatio*, pp. XXXII-XXXIII; su Dino, pp. XLI-XLIII; cfr. anche *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio*, pp. XXII, LXIII.

¹⁴⁰ CHIAPPELLI, *A proposito*, pp. 142-143.

¹⁴¹ Zdekauer non mancò di ringraziarlo personalmente e sentitamente: "Sono infinitamente contento dell'approvazione che trova il mio statuto; ed in ispecial' modo della approvazione Sua. Essa ha per me non solo un valore materiale, ma più ancora un valore morale, perché certamente il più forte sostegno per me è quello che mi viene da Pistoia" (BCFP, CCh, n. 126, lettera di Zdekauer a Chiappelli, 2 febbraio 1888; cfr. inoltre *ivi*, n. 126, lettera di Zdekauer a Chiappelli, 26 gennaio 1888; *ivi*, n. 126, cartolina postale di Zdekauer a Chiappelli, 24 aprile 1891). Cfr. anche la recensione di L. CHIAPPELLI a L. Zdekauer, *Su l'origine del Manoscritto Pisano delle Pandette Giustinianee e la sua fortuna nel Medioevo*, Siena, Torrini 1890, "Archivio Giuridico", XLIV, 1890, fasc. 4-5, pp. 415-421.

¹⁴² F. SCHUPFER, *Gli Statuti pistoiesi del secolo XIII a proposito di uno studio di L. Zdekauer. Riassunto e cenni critici*, "Atti della R. Accademia dei Lincei", CCLXXXV, s. IV, *Rendiconti*, IV, 6, 1888, pp. 256-261.

¹⁴³ *Ivi*, p. 256.

fine di ricostruire il contesto istituzionale in cui la fonte trascritta era stata elaborata¹⁴⁴.

Il recensore si dilungava soprattutto sull'analisi dei documenti pubblicati nella dissertazione e sull'esame di numerose rubriche statutarie. Fra le poche obiezioni che egli poneva vi era la data della cosiddetta redazione "angioina". Sulla base di un altro documento, sempre edito da Zdekauer¹⁴⁵, Schupfer dava maggior rilievo a una revisione statutaria del 1272, e non riteneva possibile che appena cinque anni prima si fosse realizzata una nuova stesura, la quale in un così breve arco di tempo già necessitava di modifiche e integrazioni¹⁴⁶. Zdekauer tenne conto di questa obiezione nell'introduzione al *Breve*, ma, come del resto aveva già fatto nella premessa al testo del Podestà, definendo il complesso normativo "potius cumulum reformationum, quam corpus legum in unum digestarum", continuò a trascurare la riforma del '72, presentandola come una delle numerose e parziali correzioni imposte ad una materia sostanzialmente disordinata, nonché destinata ad una completa riscrittura che, avvenne, appunto, col testo del 1296¹⁴⁷.

Riguardo agli "indici metodici", anche lo Schupfer mostrava di apprezzarli molto, soprattutto rilevando che l'accuratezza con cui erano stati redatti suppliva alla "mancanza di un commento continuo del testo, e anche del glossario delle voci"¹⁴⁸.

Poche settimane prima rispetto all'uscita di questa recensione, Antonio Pertile aveva scritto allo Zdekauer per congratularsi con lui, valutando "importantissima" la sua prefazione al testo dello Statuto e riconoscendone implicitamente il carattere di novità¹⁴⁹. In una lettera del novembre 1890, scritta allo Zdekauer come ringraziamento per l'invio del *Breve* allora fresco di stampa, Pasquale del Giudice elogiava il lavoro sul Podestà a suo tempo ricevuto, insistendo sulla correttezza del metodo impiegato per rendere a stampa il manoscritto e curarne la presentazione,

¹⁴⁴ Queste sono anche le principali qualità riconosciute allo Zdekauer editore da SESTAN, *Quinto Santoli*, p. 389. Zdekauer stesso cita compiaciuto gli apprezzamenti ricevuti dallo Schupfer in *Ricordi*, pp. 198-199 e in una lettera al Chiappelli (BCFP, CCh, n. 126, 28 febbraio 1888).

¹⁴⁵ *Statutum Potestatis, Praefatio*, pp. XXXVI-XXXVII.

¹⁴⁶ SCHUPFER, *Gli Statuti pistoiesi*, p. 259.

¹⁴⁷ "reformationem solummodo esse [...] non statutum legaliter receptum et rubricatum" (*Statutum Potestatis, Praefatio*, p. XXXVIII); "Instrumentum autem anni 1272 [...] Reformatio est partialis et quae ob hoc solum, ut recensionem integram huius anni statuamus, obest" (*Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio*, p. XXV, n. 5).

¹⁴⁸ SCHUPFER, *Gli Statuti pistoiesi*, p. 259.

¹⁴⁹ BNCF, CCh, 13/37, 22 febbraio 1888. Cfr. in proposito anche NARDI, *La carriera*, p. 764; ID, *Lodovico Zdekauer*, pp. 72-73.

con particolare riferimento agli indici analitici¹⁵⁰. Anche Cesare Nani valutò positivamente il lavoro in questione¹⁵¹.

Una recensione a tratti severa ma, nel complesso, di carattere essenzialmente descrittivo apparve per opera di Otto Hartwig sulle pagine della "Historische Zeitschrift" del 1889. In questo testo lo studioso tedesco di storia fiorentina ripercorreva la vicenda politico-istituzionale e normativa del Comune pistoiese, con particolare riferimento al tardo Duecento, basandosi sui lavori del Chiappelli e sulla dissertazione dello Zdekauer. In rapporto a quest'ultima, egli apprezzava l'erudizione del curatore, che l'aveva corredata di numerose fonti integrative¹⁵²; ed un giudizio particolarmente positivo esprimeva in relazione agli indici¹⁵³. Hartwig sembrava rimproverare a Zdekauer, cosa che farà poi anche Salvemini, soprattutto il fatto di non aver messo sufficientemente in rilievo gli stretti rapporti esistenti fra lo Statuto pistoiese e quello fiorentino, nonché l'utilità del primo per la ricostruzione del secondo andato perduto. Questi erano i temi che stavano maggiormente a cuore al recensore, più delle leggi pistoiesi. Anzi egli faceva capire che l'impegno profuso per pubblicare questo codice "minore" sarebbe stato meglio speso se il solerte studioso lo avesse dedicato all'edizione degli scritti fiorentini¹⁵⁴.

Quasi altrettanto benevola, ma molto più analitica di quelle sopra ricordate, fu la critica condotta a distanza di tempo (1893), dopo l'uscita del *Breve* ed anche ad esso relativa, da Gaetano Salvemini, che la pubblicò sulle pagine dell' "Archivio Storico Italiano"¹⁵⁵. Tale testo si configurava più come un elaborato che quale semplice recensione. Esso, infatti, costituiva l'esito di una delle esercitazioni

¹⁵⁰ "Dopo la sua gentile lettera del .22., mi giunse ieri sera il secondo volume degli Statuti di Pistoia da Lei pubblicati. Avevo già ricevuto il .1°. vol. dall' Hoepli, e leggendolo aveva ammirato li molti pregi che lo distinguono da molte altre pubblicazioni congeneri [...] L'opera di Lei è stata già giudicata assai favorevolmente dalla critica nella prima parte, non è quindi a dubitare che il medesimo giudizio sarà portato sulla seconda. Quanto a me Le dico, che i suoi Statuti di Pistoia rispondono appieno alle esigenze della scienza per gli studi non solo che presuppongono, e di cui si scorgono gli effetti, ma altresì per il metodo e la disposizione delle parti e per gl'indici copiosi che ne agevolano le ricerche. Se gli altri editori di Statuti inediti seguissero le Sue orme, le nostre pubblicazioni varrebbero in genere assai più" (BNCF, CCh, 12/40, 26 novembre 1890).

¹⁵¹ Cfr. BCFP, CCh, n. 126, lettera di Zdekauer a Luigi Chiappelli, 28 febbraio 1888; NARDI, *Lodovico Zdekauer*, p. 73. Promise una recensione, mostrandosi alquanto interessato a ricevere il volume, anche il Gaudenzi (cfr. BNCF, CCh, 12/62, 30 febbraio 1889). Zdekauer si impegnava molto affinché autorevoli commenti ai suoi lavori comparissero sulle riviste storiche e storico-giuridiche nazionali, onde rafforzare la sua incerta posizione accademica ed essere rassicurato circa la validità delle proprie fatiche. Cfr. in proposito la lettera da lui inviata a Giuseppe Protonotari direttore della Nuova Antologia (BNCF, Carteggi vari, 430/78, 1 maggio 1892).

¹⁵² In "Historische Zeitschrift", pp. 346-347.

¹⁵³ *Ivi*, p. 349.

¹⁵⁴ Hartwig accoglieva la supposizione che il volume fosse stato composto a Firenze piuttosto che a Pistoia (*ivi*, p. 347).

¹⁵⁵ Come attesta una missiva inviata dal Paoli allo Zdekauer nel dicembre del 1890, a questa data non era ancora comparsa una recensione del volume del Podestà sulle pagine dell' "Archivio Storico Italiano" perché inizialmente avrebbe dovuto redigerla il Paoli stesso, quindi, su richiesta di quest'ultimo, il Del Vecchio (cfr. BNCF, CCh, 13/35, 4 dicembre 1890).

annuali che prevedeva il regolamento della Scuola fiorentina di paleografia diretta dal Paoli¹⁵⁶.

Occorre in proposito ricordare che i rapporti fra il Paoli e lo Zdekauer erano allora molto stretti. Sappiamo che lo studioso boemo faceva spesso leggere i propri lavori al professore fiorentino prima di licenziarli¹⁵⁷. Forse fu per tale motivo che questi affidò il commento dei due Statuti pistoiesi al suo allievo più brillante, il quale produsse un lungo saggio di natura paleografica, diplomatistica, codicologica e storico-istituzionale analogo a quello concernente gli Statuti fiorentini.

Salvemini espresse il suo apprezzamento per l'opera del "prof[essor] Zdekauer" attraverso un lungo *excursus* tanto minuzioso quanto ponderato. Non risparmiò le critiche negative ("esporremo il metodo da lui [il curatore] seguito, e i risultati dei suoi studi; fermanoci particolarmente sui punti più degni di attenzione, o nei quali siano espresse dall'A. delle idee, che, secondo il nostro modesto parere, non si potrebbero completamente accettare"), ma non mancò di sottolineare i numerosi pregi del lavoro; collegandolo, in apertura, alla tradizione del Bonaini e al più recente rinnovamento degli studi storico-giuridici, che guardavano agli Statuti come a fonti di primo piano per un'esaustiva ricostruzione del diritto intermedio¹⁵⁸.

Salvemini, seguendo l'ordine cronologico delle fonti, esaminò il volume del Podestà per secondo, dopo quello, anteriore, relativo al *Breve*. In primo luogo sottolineò l'impegno profuso dal curatore per la datazione delle singole leggi; lavoro tanto arduo quanto necessario, onde cogliere la complessità della stratificazione normativa. In questo senso giudicò l'introduzione molto erudita e fin troppo tecnica, definendo il risultato maggiormente "arido" rispetto alla premessa anteposta al *Breve*, che concedeva uno spazio senza dubbio più ampio alla storia politica e all'organizzazione istituzionale.

L'opera di datazione dei numerosi articoli che non portavano l'anno della loro composizione era stata così accurata da richiedere, molto spesso, l'apporto informativo di altre testimonianze documentarie. Salvemini apprezzò, ma ritenne eccessivo il ricorso dello Zdekauer alle fonti pubbliche e private tratte copiosamente dal diplomatico pistoiese, la cui inserzione appesantiva la lettura della *Praefatio*. Rilevava, fra l'altro, che a tanta attenzione per la comparazione delle rubriche con le leggi anteriori non aveva corrisposto altrettanto interesse, almeno nella resa della prima stesura normativa, per il confronto fra i codici del Podestà e del Popolo. Il curatore non aveva rilevato che alcuni articoli di un volume erano variamente confluiti nell'altro, dato che - potremmo aggiungere - le due raccolte di leggi, per quanto formalmente e fisicamente distinte, erano in fondo espressione di un'unica normativa; come era stato anche osservato opportunamente dal Santini a proposito dei più tardi Statuti di Firenze¹⁵⁹.

Salvemini, non diversamente dal Chiappelli, apprezzò molto il ricorso alle testimonianze dei giureconsulti, sottolineando l'eccezionalità di questo modo di

¹⁵⁶ ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo*, pp. 70-71; cfr. *Notizie, Scuola di paleografia di Firenze*, "ASI", s. V, XI, 1893, p. 463.

¹⁵⁷ Cfr. ADSPT, *Lettere*, Zdekauer, 2, 21 luglio 1886; 43, 8 settembre 1896; BNCF, CCh, 13/35, 18 novembre 1892.

¹⁵⁸ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia*, pp. 9-10.

¹⁵⁹ *Ivi*, pp. 16, 19, 24; SANTINI, *Le più antiche riforme*, pp. 179-180; cfr. in proposito SALVESTRINI, *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese*, p. XLVI.

procedere che raramente gli studiosi e gli editori di Statuti adottavano per commentare il diritto particolare. Semmai egli riteneva che Zdekauer avrebbe potuto ampliare la gamma dei testi di riferimento, non fermandosi ai soli nomi sopra richiamati¹⁶⁰.

Secondo il recensore lo Statuto pistoiese del Podestà era una fonte particolarmente interessante per la fusione della materia giuridica locale con quella proveniente dalla normazione fiorentina¹⁶¹.

Fedele all'assunto per cui intendeva soffermarsi soprattutto su alcuni aspetti del lavoro trascurati dallo Zdekauer o sui quali dissentiva dall'opinione del curatore, Salvemini affermò che il codice non presentava modifiche posteriori all'agosto 1296 (dal che concordava con l'autore che l'esemplare conservato non era mai servito all'uso del fòro)¹⁶². Tuttavia il testo denunciava numerose correzioni coeve, spesso apportate dalla mano dello stesso scriba che aveva stilato il dettato principale. Tali interventi cassavano rubriche o sezioni di articolo ripetute per errore, oppure indicate come fuori posto tramite note correttive. Numerose erano le indicazioni introdotte per rendere più chiari e più corretti i periodi. Ben dieci rubriche - sottolineava il recensore - comparivano due volte. In genere la ripetizione risultava cancellata. I rubricari erano stati aggiunti dopo una prima correzione degli articoli, e di essa avevano tenuto conto. Tuttavia non registravano le modifiche al testo aggiunte dopo la loro stesura. Gli indici dei singoli libri non riflettevano, pertanto, il corpo dello Statuto in tutte le sue parti. Infine, il *Tractatus iudicis de dampnis datis* derivava dallo scorporo del terzo libro, che certamente il copista aveva ritenuto troppo esteso.

Tutti questi elementi suggerivano a Salvemini che gli errori e le imprecisioni cui si era dovuto far fronte nella redazione del manoscritto non potevano essere semplici sviste del copista ("scribae negligentia", come aveva dichiarato lo Zdekauer nella prefazione al *Breve*)¹⁶³. Secondo lui il testo registrava una compilazione originale, un'opera *in fieri*. Le correzioni, infatti, non erano posteriori al 1296 e non indicavano aggiornamenti del dettato normativo, ma apparivano consustanziali alla lettera dello Statuto, che senza di esse sarebbe stato praticamente inservibile.

Nella sua opinione quella trattata da Zdekauer era la bozza sulla quale avevano lavorato i compilatori, il dettato preparatorio da cui forse fu esemplato lo Statuto ufficiale successivamente perduto. L'errore di "Florentiam" al posto di "Pistorium" doveva essere attribuito alla familiarità dei compilatori con la legge-modello in vigore nella dominante e non ad una redazione fiorentina del *corpus*¹⁶⁴.

Non è questa la sede per prendere posizioni sulla questione se il codice sia stato composto a Firenze, come ipotizzava lo Zdekauer, oppure a Pistoia dai riformatori incaricati, secondo quanto scaturisce dalla ricostruzione di Salvemini. Occorre, però, osservare che se le motivazioni addotte da quest'ultimo appaiono acute e interessanti, esse non bastano a smentire la proposta del primo. Infatti le numerose

¹⁶⁰ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia*, pp. 19-20.

¹⁶¹ *Ivi*, pp. 16-17.

¹⁶² Cfr. *Statutum Potestatis, Praefatio*, p. VII.

¹⁶³ *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio*, p. VII.

¹⁶⁴ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia*, pp. 17-19.

correzioni apposte al dettato principale avrebbero potuto essere il frutto dei frequenti interventi i quali, effettivamente, in fase di compilazione, i fiorentini imponevano al lavoro dei riformatori, e potevano essere dovute a una revisione del codice compiuta fra le mura della città dominante.

Pur restando in un ambito del tutto ipotetico, diciamo che entrambe le posizioni risultano plausibili. L'esemplare fiorentino riflette veramente la fase compositiva dello Statuto, ma non è detto che sia *la* bozza sulla quale lavorarono i riformatori a Pistoia. Forse si tratta di *una* delle bozze, quella prodotta a Firenze o revisionata dai fiorentini. L'approvazione finale del Consiglio del Popolo, che serve a Salvemini per dimostrare la redazione pistoiese e la sua unicità di bozza preparatoria successivamente autenticata con le relative correzioni, non sembra sufficiente a confermare questo assunto. Il manoscritto strozziano era una copia autentica, ma non per questo necessariamente la sola. La stessa affermazione per cui il manoscritto non servì all'uso del fòro non contrasterebbe con l'ipotesi che fosse una copia di lavoro stilata o corretta a Firenze come modello per i pistoiesi. In ogni caso, in mancanza di ulteriori indagini critiche che esulano da questa sede, per qualsiasi deduzione il condizionale resta d'obbligo.

Una notazione di Salvemini, che riprendeva e sviluppava quanto già affermato dallo Hartwig, appare oltremodo interessante. Zdekauer, tutto preso dall'analisi del "caso" pistoiese, pur mostrando quante rubriche dei testi fiorentini fossero state introdotte nella normativa locale, si limitò a fornire un elenco di articoli; peraltro tratti dal solo Statuto fiorentino del Podestà, mentre - rilevava giustamente il censore - vi comparivano anche testi tratti dal codice del Capitano¹⁶⁵. Egli, cioè, non sviluppò questa linea di indagine, rilevando appena e di sfuggita¹⁶⁶ che la dipendenza degli scritti pistoiesi dagli analoghi fiorentini successivamente deperditi rendeva i primi molto preziosi per lo studio dei secondi. Tale procedimento, ossia la lettura delle normazioni pertinenti alle città soggette per cercare di ricostruire quelle della dominante, è stato perseguito in epoca recente¹⁶⁷. Tuttavia non era sfuggito agli studiosi di fine Ottocento e primo Novecento, come evidenziano, in primo luogo, le indicazioni dello Hartwig, del Paoli e del Davidsohn¹⁶⁸, e come mostra questo implicito suggerimento di Salvemini¹⁶⁹.

¹⁶⁵ *Ivi*, pp. 24-25.

¹⁶⁶ *Statutum Potestatis, Praefatio*, p. LXII.

¹⁶⁷ Cfr. ad esempio il caso degli *Ordinamenta populi* di Volterra del 1253, così fedeli alla lettera dei testi fiorentini ("Rubriche constituti et ordinamentorum que venerunt de Florentia") che si è ricorsi ad essi per conoscere e studiare le perdute leggi della Repubblica gigliata relative al cosiddetto "primo Popolo". Cfr. SOLAINI, *Lo Statuto del Popolo di Volterra*; e, per l'utilizzazione del testo, D. DE ROSA, *Alle origini della Repubblica fiorentina. Dai consoli al "primo popolo" (1172-1260)*, Firenze, Arnaud 1995, pp. 159-171.

¹⁶⁸ Cfr. C. PAOLI, *Sopra gli Statuti di Volterra del secolo XIII. Relazione di viaggio*, "ASI", s. IV, XVIII, 1886, pp. 444-458: 452-455; R. DAVIDSOHN, *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, IV, 13. und 14. Jahrhundert, Berlin, Mittler und Sohn 1908, p. 101.

¹⁶⁹ "Ora chi consideri che il primo statuto del Potestà di Firenze che ci sia rimasto è del 1324, vede subito che lo statuto pistoiese del 1296, oltre a presentarci l'esempio molto interessante, quantunque non raro, di una città, che rinuncia a parte delle sue leggi per accettare quelle di un'altra, ci dà un mezzo sicuro di ricostruire in parte lo statuto del Potestà di Firenze, come fu nell'ultimo decennio del XIII secolo" (SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia*, p. 16). Cfr. in proposito anche quanto scrive A. ZORZI, *Le fonti normative a Firenze nel Tardo Medioevo*, pp. LXXI-LXXII.

Il recensore aveva, poi, delle perplessità in rapporto alla datazione di alcune leggi che Zdekauer faceva risalire a testi del secolo XII. In tal senso rilevava acutamente uno dei principali difetti del lavoro ricostruttivo compiuto dallo Zdekauer, difetto diametralmente opposto a quello che in genere caratterizzava le edizioni statutarie e le ha spesso connotate anche in epoca successiva, ossia l'eccesso di acribia. Il voler per forza datare gran parte delle rubriche, e il voler rilevare la derivazione di esse da norme anteriori ben determinate, aveva portato a delineare più o meno dirette filiazioni le quali talora risultavano più apparenti che reali¹⁷⁰.

Accogliendo in parte le osservazioni già avanzate dallo Schupfer, Salvemini sollevava dei dubbi anche in relazione alla data della cosiddetta compilazione "angioina". Il fatto che si facesse frequente riferimento (otto volte, come precisava Zdekauer) a Carlo d'Angiò, morto nel 1284, cui la città si era affidata nel 1267, o alla regina Beatrice, deceduta in questo stesso anno, non erano neppure per lui elementi sufficienti a datare con precisione la stesura principale. Essa appariva riconducibile all'anno proposto dallo Zdekauer forse solo perché fra 1267 e '68 sappiamo essere stati nuovamente stilati gli Statuti del Popolo, nell'ambito del radicale mutamento politico che aveva condotto al potere la Parte Guelfa locale. Il recensore concordava, dunque, con lo Schupfer circa l'importanza del documento datato 1272 come indice relativo all'anno della nuova compilazione, allorché "Statutum noviter factum correctum et emendatum per constitutarios comunis Pistorii"; ma non accoglieva la sua obiezione riguardo all'impossibilità di una revisione a soli cinque anni di distanza da quella ipotetica del '67, durante un periodo come il tardo Duecento in cui la vita politica e la codificazione normativa subivano modifiche praticamente continue in tutte le città dell'Italia comunale¹⁷¹.

Quanto ai ben "dieci indici metodici", Salvemini sottolineava, non senza una punta di dissenso, la quale riprendeva la nota dello Schupfer relativa all'assenza del commento continuo, che essi erano "molto copiosi e fatti veramente bene", poiché, "raggruppando sotto singoli titoli tutta la materia contenuta nei documenti, compensano in parte la mancanza di un commento, che accompagna il testo"¹⁷².

L'accoglienza della critica al lavoro sul codice del Podestà fu dunque ottima e valse allo Zdekauer la cittadinanza onoraria di Pistoia¹⁷³. Egli stesso si compiacque di rilevare il favore tributato dagli autorevoli recensori (Schupfer in particolare), menzionandoli nella premessa all'edizione del *Breve*¹⁷⁴. La sua fama di studioso

¹⁷⁰ Cfr. SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia*, pp. 20-22.

¹⁷¹ *Ivi*, pp. 22-24. Cfr. *Statutum Potestatis, Praefatio*, p. XXXV.

¹⁷² SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia*, p. 10. A questa osservazione Zdekauer risponderà indirettamente nella Prefazione al costituito senese, quando ribadirà ancora una volta, sempre a proposito degli indici, di essere "fermo nella convinzione che gli Statuti dei nostri Comuni non ammettono il commento continuo" (*Il Costituto del Comune di Siena, Prefazione*, p. X).

¹⁷³ "Aggiungo la notizia che il consiglio di Pistoia nella sua ultima adunanza mi acclamò cittadino. Questa la conto fra le più grandi soddisfazioni della mia vita; ed una gran parte ne devo a Lei" (lettera a Cesare Paoli, ADSPT, *Lettere*, Zdekauer, 8, 30 maggio 1888).

¹⁷⁴ *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio*, p. IX. Quanto alla recensione di Salvemini, nel 1893 Zdekauer scrisse al Paoli: "Il Sig. Salvemini, che non ho il bene di conoscere, mi manda la copia di una lunghissima Recensione dei miei Statuti pistoiesi inserita nel Suo Archivio Storico. Ella mi farà un segnalato favore, ringraziando il Sig. Salv[emini] in nome mio della grande cortesia usatami. Accetto di buon grado le lodi ed il biasimo del Recensente; ed anzi sono lieto di vedere che in cinque anni (che

competente, guadagnata ancora prima che l'opera uscisse¹⁷⁵, risultava ormai del tutto confermata.

Tuttavia il volume fu pubblicato solo grazie all'intervento di un mecenate pistoiese, Jacopo Piccinetti, e in pochi esemplari (300), divenuti presto una rarità oggi quasi irreperibile¹⁷⁶.

5. *I Breve et Ordinamenta Populi.*

Non troppo diversamente dal lavoro dedicato allo *Statutum Potestatis*, l'edizione dei *Breve et Ordinamenta Populi* del 1284, fatta uscire dallo Zdekauer sempre per i tipi di Ulrico Hoepli nel 1891 (ma già pubblicata nel novembre 1890), prevede un'ampia prefazione, nella quale il curatore fornì alcune indicazioni di natura storico-istituzionale, codicologica e paleografica relative al volume membranaceo conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Pistoia. In particolare egli rilevò come questo esemplare, la cui coperta originaria era andata perduta, fosse una raccolta di carte diverse che rifletteva solo in parte la disposizione duecentesca. Il codice, già alterato alla fine del secolo XIII, era stato sciolto e ricomposto in maniera disordinata nel corso del Quattrocento e durante l'età moderna¹⁷⁷.

Con notevole ed ormai collaudata precisione Zdekauer descrisse la situazione della normativa editata, evidenziando come il manoscritto, di 83 carte, apparisse diviso in due parti principali: la prima contenente in forma non ben distinta il *Breve*, ossia il giuramento che il Capitano e il Popolo prestavano ogni anno, e gli ordinamenti anteriori al 1284, tutti stilati da una sola mano, circostanza che confermava la datazione della stesura; la seconda costituita dalle riforme autentiche o esemplate fino al 1296. Il codice del 1284 si presentava composto a sua volta da un nucleo risalente agli anni 1267-68 e da una serie di riforme successive. Si trattava di una redazione tutto sommato poco curata, cui le affastellate legature avevano fornito un aspetto notevolmente disorganico¹⁷⁸. Per poter rendere quanto più fedelmente possibile non solo il testo normativo, ma anche la complessità della sua strutturazione, il curatore aveva differenziato graficamente le aggiunte a margine del testo e le parole omesse o accluse in interlinea.

Come sottolineato anche da Salvemini nella sua recensione, le norme contenute nel codice erano quasi tutte di diritto pubblico¹⁷⁹.

Nella prefazione il curatore tornava su un tema a lui caro, ossia l'importanza delle piccole città per la storia della civiltà comunale italiana. Non senza un eccesso di retorica volto a giustificare anche oltre il dovuto la sua costante attenzione per

tanti sono scorsi dalla pubblicazione dello Statuto del Podestà) non si siano trovati più difetti nei miei lavori di quelli enumerati dal Recensente" (ADSPT, *Lettere*, Zdekauer, 31, 9 luglio 1893).

¹⁷⁵ Già nel 1886 il von Sybel gli aveva chiesto la traduzione di alcuni suoi articoli comparsi in italiano per ripubblicarli sulla "Historische Zeitschrift", che ne recensì, comunque, quasi tutte le principali pubblicazioni (ADSPT, *Lettere*, Zdekauer, 1, 4 luglio 1886). Cfr. in proposito il commento di Otto Hartwig a L. ZDEKAUER, *Studi Pistoiesi*, Siena, Torrini 1889 ("Historische Zeitschrift", Neue Folge 29. Band, 1890, p. 192).

¹⁷⁶ ZDEKAUER, *Ricordi*, p. 199; CHIAPPELLI, *Lodovico Zdekauer*, pp. 162-163.

¹⁷⁷ Cfr. *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio*, pp. v-vii.

¹⁷⁸ *Ivi*, pp. vii-viii.

¹⁷⁹ Cfr. SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia*, p. 11.

Pistoia, magari a scapito di centri maggiori quali la stessa Firenze, egli affermava che: “plus delectat haec vestigia sequi in loco minus frequenti quam in urbibus fama et potentia primariis. Magna enim non ea sunt, quae geometra magna esse declaravit, sed quae animum ad superna extollunt; et minores fama, minores non sunt ad intelligendum quae maxime nobis cordi sunt leges, quibus historia populorum obtemperat”¹⁸⁰.

Anche accogliendo l'immagine della città da definirsi in primo luogo come uno “stato d'animo”, appare chiara l'assurdità con cui, per magnificare le fonti pistoiesi, si arrivava a mettere in ombra il rilievo normativo e l'importanza storica delle più grandi realtà urbane; quasi che una “metropoli” del calibro di Firenze non potesse vantare alcuna superiorità su un centro minore quale era Pistoia, se non la “fama” e la maggiore ampiezza della superficie occupata. Tuttavia è importante rilevare come Zdekauer abbia in qualche modo anticipato alcune acquisizioni della successiva storiografia sulla città comunale, ossia che per conoscere l'origine di questa importante realtà e i suoi più antichi sviluppi istituzionali si rivelano maggiormente utili i centri minori, quali Asti, Pistoia, Volterra o Perugia, che non le grandi città come Firenze o Milano. Per queste ultime, infatti, i frequenti mutamenti di governo e il coinvolgimento nella grande politica internazionale hanno portato ad enormi trasformazioni istituzionali, nonché alla distruzione di raccolte documentarie e alla massiccia espiazione di archivi troppo vasti.

Seguendo lo schema proposto col volume precedente, a un breve testo introduttivo, costituente la prima parte della prefazione, Zdekauer fece seguire una “De ordinamentis Populi Pistoriensis saeculi XIII dissertatio” di estensione più ampia rispetto all'omologa dello Statuto del Podestà e condotta in forma maggiormente narrativa.

Fedele all'impostazione comparativa e ancora attento alla stratificazione cronologica delle leggi, Zdekauer incentrò la trattazione su tre gruppi di fonti: gli Statuti prodotti fino al 1267, quelli promulgati dal 1267 all' '84, i testi composti fra il 1285 e il 1296¹⁸¹.

L'autore aprì le sue considerazioni parlando del *breve* come tipologia documentaria del diritto privato, con particolare riferimento al suo impiego in area pistoiese fino al secolo XIII, e al progressivo slittamento semantico del termine, chiamato a designare l'atto del giuramento, nonché, in particolare, il giuramento del Popolo.

Sempre in una prospettiva di confronto con altre città toscane, che lo portava a valutare l'importanza della normativa pisana per la definizione di quella pistoiese¹⁸², l'autore passava poi ad analizzare la storia del termine *Populus* in ambito comunale, con le sue valenze politiche, sociali e istituzionali, e con le

¹⁸⁰ *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio*, p. IX. “Poco importa, se lo statuto appartenga ad un comune grande e celebre, oppure ad un villaggio remoto e sconosciuto. Abbiamo statuti insignificanti di grandi comuni, ed altri pieni di proprietà e d'interesse che appartengono a piccolissimi paeselli [...] nei piccoli comuni si mantiene assai più a lungo il costume antico e resiste ancora quando nei grandi centri una nuova generazione ha inaugurato nuovi tempi e nuove leggi” (ZDEKAUER, *Il Constituto dei Placiti*, p. 156).

¹⁸¹ Cfr. *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio*, p. XIII. Per la descrizione del codice anche *Catalogo della raccolta di statuti*, V, N-Q, pp. 433-434.

¹⁸² “... Pisis, quam matrem Constituti pistoriensis antiquissimi esse censeo” (*Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio*, p. XIV; cfr. anche pp. XXII-XXIII).

variazioni di significato nel corso del tempo. A questo riguardo egli sottolineava la progressiva specificazione di un vocabolo originariamente indicante tutta la cittadinanza, per la progressiva definizione di una *Pars Populi* nettamente distinta da una speculare *Pars Militum* identificabile in senso lato con l'aristocrazia urbana. In più egli spiegava la differenza fra il *Breve* (ossia il giuramento iniziale del magistrato) e i veri e propri *Ordinamenta Populi* (la materia politico-normativa); una differenza paragonabile, sul piano legislativo, a quella fra il *Breve Consulm* e lo *Statutum Comunis*¹⁸³.

Ampio spazio veniva poi dedicato alle modalità con cui il *Populus* pistoiese si era venuto configurando quale specifica componente della società cittadina (i mercanti-imprenditori, gli artigiani, altre categorie di professionisti), e come *pars* politica con esigenze condivise, desiderosa di accedere al governo della repubblica e, in seguito, di concentrare tutto il potere nelle sue mani.

Zdekauer non mancava di mettere in luce i rapporti esistenti fra il Popolo e le arti, indagava sulle personalità dei Capitani del Popolo proponendo un primo approccio di natura prosopografica, illustrava i conflitti e le pacificazioni coi *militēs* (*concordiae*) alla base dei testi normativi in questione.

Il *Breve* nasceva sul modello del giuramento del Podestà e traeva la propria origine dalla materia giuridica relativa al Popolo presente già da tempo negli Statuti del Comune. Tuttavia esso definì nel tempo la sua struttura e i suoi contenuti.

Lo studioso si soffermava spesso sulla terminologia presente nelle fonti, onde spiegare le valenze concettuali dei lemmi impiegati e le corrispondenti differenze sul piano politico e istituzionale. Illustrava, pertanto, il significato delle parole *popolanus*, *nobilis*, *miles*, *magnas*, *potens*, *civis*¹⁸⁴; e chiariva come l'uso del verbo *statuere* (*statuere et ordinare*) fosse una prerogativa della legislazione comunale, poiché solo il Comune poteva redigere *Statuta*. Il Popolo aveva unicamente facoltà di ordinare, traducendo i suoi dettami nella forma degli *Ordinamenta* (a questa argomentazione si opporrà poi il Salvemini)¹⁸⁵.

Come sopra dicevamo, il testo del *Breve* composto nel 1284 risulta diviso in due sezioni. La prima, formata da due libri, riguarda gli Ordinamenti veri e propri, ossia il regime comunale, il Podestà, gli Anziani, il Consiglio del Popolo, il Capitano, le altre magistrature, i bandi e così via. Il curatore evidenzia per molti articoli le aggiunte e le interpolazioni successive. Stando alla sua accurata ricostruzione, questi testi derivavano dalla rielaborazione di normazioni precedenti risalenti almeno al 1271; e che forse datavano al periodo 1267-68, ossia all'epoca della redazione "angioina" dello Statuto del Comune, nonché da scritti anteriori successivamente perduti.

La seconda parte costituisce l'*appendix* (1285-96), e contiene tredici leggi di importanza variabile aggiunte da mani diverse. Parte di esse nasceva da testi deliberativi e da *consilia* di giuristi, secondo un normale *iter* di riforma statutaria, a partire dall'introduzione in Pistoia, fra 1284 e '85, delle "leges sacratae" di provenienza bolognese, destinate ad improntare la normativa antimagnatizia¹⁸⁶.

¹⁸³ *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio*, pp. XIII-XVI, XXIII-XXIV.

¹⁸⁴ *Ivi*, pp. XIX-XXII.

¹⁸⁵ *Ivi*, pp. XVI-XVIII, XLIX-LI.

¹⁸⁶ *Ivi*, pp. LII-LIV.

Lo Zdekauer notava i differenti aspetti della materia disciplinata, come ad esempio la ripartizione del contado in base ai quartieri pistoiesi quale proiezione esterna delle porte cittadine; oppure la stretta connessione fra regime di Popolo e organizzazione della locale *Pars Guelforum*; oppure ancora la struttura degli organi corporativi e quella propria alle varie *societates armorum*, espressioni dell'identità e degli interessi popolari¹⁸⁷.

Non essendo più "opera prima", questa edizione dello Zdekauer non suscitò lo stesso interesse di quella precedente. Si dava ormai per scontata la professionalità del curatore e non si riteneva necessario tornare a sottolinearla¹⁸⁸. Gli apprezzamenti, però, non mancarono. In un biglietto del marzo 1891 il Del Giudice confermava per il *Breve*, sia pure in termini alquanto generici, il giudizio positivo già espresso riguardo alla stampa del codice precedente. Egli auspicava, fra l'altro, che fosse proprio lo Zdekauer a curare con metodo analogo a quello seguito per i volumi pistoiesi "quanto si conserva degli Statuti inediti di Firenze"¹⁸⁹. Lo Schupfer in una missiva aveva promesso una sua presentazione anche del secondo lavoro sugli "Atti" dell'Accademia dei Lincei, presentazione che, però, non fu poi pubblicata¹⁹⁰.

Il più ampio e dettagliato commento a questo lavoro si trova nella già ricordata recensione di Salvemini ad entrambi i volumi degli Statuti pistoiesi. Questi rilevava le differenze fra le dissertazioni anteposte alle edizioni dei due codici. Al riguardo sottolineava come il fatto che i singoli ordinamenti contenuti nella redazione del 1284 presentassero l'anno in cui erano stati stabiliti avesse consentito al curatore di dedicare meno spazio di quanto avesse dovuto fare per l'opera precedente alla datazione e alla stratificazione dei singoli testi normativi. Pertanto egli si era concentrato sulla crescita politica e sull'affermazione istituzionale della locale *Pars Populi*, fornendo "quasi una storia compiuta della evoluzione che condusse il Popolo Pistoiese ad essere solo padrone del Comune"¹⁹¹.

¹⁸⁷ *Ivi*, pp. LV-LXI.

¹⁸⁸ L'anno prima Alfonso Corradi, storico della medicina dell'Università di Pavia, nel rivolgersi a lui lo definiva "tanto [...] addentro nella storia e nell'erudizione del medio evo" (BNCF, CCh, 12/32, 8 marzo 1890). Cfr. in proposito anche le lettere inviate a Zdekauer da Carlo Malagola, direttore dell'Archivio di Stato di Venezia (*ivi*, 13/8, 23 ottobre 1893 e 28 marzo 1896), e il biglietto con cui Claudio Iannes lodava la sua "érudition si remarquable" (*ivi*, 12/76, 11 février 1889).

¹⁸⁹ "Il secondo volume dei Suoi Statuti da me letto attentamente mi conferma nel giudizio manifestatole nella mia lettera precedente. Se Ella si accingesse a pubblicare con lo stesso metodo quanto si conserva degli Statuti inediti di Firenze, farebbe opera egregia, e che tornerebbe a Suo onore e a vantaggio degli studi" (BNCF, CCh, 12/40, 14 marzo 1891. Per la lettera precedente citata cfr. nota 150 del presente lavoro). Due anni prima in una sua missiva Vito La Mantia proponeva allo Zdekauer di occuparsi degli Statuti senesi volgarizzati del primo secolo XIV (*ivi*, 12/82, 3 settembre 1889). Appare degno di menzione che in rapporto alla normativa fiorentina e senese poi pubblicata dal Caggese e dal Lisini in maniera non ineccepibile, le personalità del mondo accademico indicassero lo Zdekauer come lo studioso più adatto ad intraprendere tali lavori.

¹⁹⁰ Cfr. BNCF, CCh, 13/61, 25 novembre 1890.

¹⁹¹ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia*, p. 16. Un tipo di ricostruzione che poi riproporrà nell'introduzione al Costituto senese (cfr. *Il Costituto del Comune di Siena, Dissertazione*, pp. XXXXII-XXXVI, LXIII sgg.).

In effetti il contributo introduttivo costituisce il più ampio affresco dedicato dallo Zdekauer alla vita pubblica del municipio pistoiese¹⁹². Su di esso, tuttavia, Salvemini non mancò di avanzare puntuali osservazioni. In primo luogo egli rilevò l'importanza di queste leggi per capire l'effettivo ruolo e il potere del Capitano del Popolo durante il periodo indicato. Le norme, infatti, mostravano come nel 1284 tale ufficiale avesse soprattutto il compito di sindacare l'operato del Podestà, facendosi giudice egli stesso¹⁹³.

Salvemini concordava con Zdekauer che i testi erano quelli ufficiali in uso a Pistoia; ma non accettava di datare le leggi raccolte in appendice fino al 1296, poiché - egli sottolineava - non vi erano testi posteriori al 1294¹⁹⁴. Osservava poi che il curatore non aveva spiegato come diciannove delle prime ventitre rubriche del secondo libro fossero state originariamente concepite per lo Statuto del Podestà e fossero state introdotte nel testo del Popolo in forza di una legge del 1273, insieme alle quattro rimanenti, le quali, dato il loro argomento, potevano trovarsi in entrambi i codici, ma che, essendo state unite alle citate diciannove, subirono, di conseguenza, la loro stessa sorte¹⁹⁵.

La ricostruzione storico-istituzionale dello Zdekauer, come dicevamo, era in questa sede più ampia. Ciò dava agio al recensore di compiere un *excursus*, per la verità sulla falsariga della dissertazione stessa, circa l'affermazione del *Populus* a Pistoia; un'affermazione che avvenne in sensibile ritardo rispetto ad altre città dell'Italia comunale per la forte tradizione ghibellina locale¹⁹⁶.

La critica all'eccesso di documenti inseriti nel testo introduttivo che abbiamo visto in relazione allo Statuto del Podestà è formulata ampiamente e per la prima volta da Salvemini proprio nel suo commento alla prefazione del *Breve*. Qui, infatti, il recensore arrivava a dichiarare esplicitamente che una parte non indifferente delle fonti riportate non era pertinente alla vicenda della legge, e risultava, tutto sommato, piuttosto marginale anche in rapporto alla ricostruzione storico-politica. Sebbene non lo dichiarasse apertamente lasciava intuire che la loro presenza costituiva più che altro uno sfoggio di erudizione¹⁹⁷.

D'altra parte, non volendo essere troppo severo con il lavoro del professore, Salvemini elogiava in più occasioni la sua minuzia erudita, spesso utile per le testimonianze che rendeva disponibili. In tal senso citava la lista dei Capitani del Popolo dal 1267 all'84, che nella terza parte della dissertazione veniva continuata

¹⁹² Cfr. in proposito anche NARDI, *Lodovico Zdekauer*, pp. 78-79.

¹⁹³ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia*, p. 11.

¹⁹⁴ "Se non che ci deve essere qui una svista dell'editore. Di leggi del '96, almeno nel volume che abbiamo sotto gli occhi, non si trova traccia alcuna: la più recente è del febbraio '94; perché la legge XII, che lo Z. pone fra l'ottobre '91 e l'ottobre '96, appartiene senza dubbi all'ottobre '91", *Ibidem*.

¹⁹⁵ *Ivi*, pp. 12-13. Per la sinossi degli *Ordinamenta* del 1284 con lo *Statutum Potestatis* del 1296 cfr. *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio*, pp. LII-LIII, LXXIV. Sulla originaria presenza delle rubriche nel codice del Podestà cfr. GAI, *Note al testo*, nota 36, pp. 54-55.

¹⁹⁶ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia*, pp. 13-15.

¹⁹⁷ "Quale relazione con la materia, trattata dallo Z[dekauer], abbiano p.e. i documenti pubblicati nei § 31, 32, 37, 38, 47 e altrove, io non so vedere. E pare che talvolta non lo veda neanche l'A[utore], che per introdurli nel discorso si serve delle espressioni *nunc referre licet, huc inserire placet*, e simili" (*ivi*, p. 15, nota 9).

fino al '96¹⁹⁸. In apertura aveva rilevato come per l'edizione di uno Statuto cittadino occorresse avere ben presenti la storia locale e la tradizione documentaria della città in esame. Dato che queste erano forse le principali doti del curatore, Salvemini le metteva ampiamente in luce, sottolineando la correttezza dell'indagine euristica.

Il recensore notava anche l'importanza dello studio condotto dallo Zdekauer nella terza parte della dissertazione circa le condizioni dei distrettuali, l'allibramento del contado fatto nel 1294, le società delle arti e quelle del Popolo; anticipando il rilievo che proprio questi temi avrebbero in seguito avuto nella storiografia pistoiese¹⁹⁹.

Il fatto di aver evidenziato alcune "inesattezze" del curatore nella resa del manoscritto, sia del *Breve* che dello *Statutum Potestatis*, rispondeva più che altro alle caratteristiche di esercitazione accademica proprie allo scritto salveminiano²⁰⁰. Nelle ultime pagine della sua recensione la minuzia critica instillata dal Paoli appare, infatti, ancor più esplicita. Ad esempio, quasi un'intera pagina serve a mostrare l'infondatezza della distinzione operata da Zdekauer fra *Statutum* e *Ordinamentum*, poiché, come scriveva Salvemini, spesso i due termini erano sinonimi nella documentazione comunale, e facevano piuttosto riferimento a due momenti diversi della medesima normazione, in quanto *Ordinamentum* era la legge presa a parte e non ancora inclusa nel *corpus* dello *Statutum*.

Sempre in vena di precisazioni, il commentatore non mancava di sottolineare altri errori, come la qualifica di *dominus* attribuita a Dante; o la derivazione degli Ordinamenti di Giustizia fiorentini dagli Statuti del Popolo, mentre la legge principale di essi che obbligava i magnati a sodare si trovava in quelli del Podestà²⁰¹.

Riguardo, in particolare, agli Ordinamenti di Giustizia, tema fin troppo caro a Salvemini, egli coglieva l'occasione per negare la loro derivazione dagli Ordinamenti sacrali e sacratissimi di Bologna, che invece erano alla base di quelli pratesi e pistoiesi²⁰². In tal senso la critica trascendeva lo Zdekauer, perché - precisava l'autore - questa era opinione comune all'epoca (anche lo Schupfer l'aveva ribadita nella sua recensione allo Statuto del Podestà) e l'edizione dei testi pistoiesi non era certo la sede più adatta per confutarla²⁰³.

Numerosi termini, poi, erano stati resi male dal curatore. In particolare Salvemini si appuntava sul fatto che Zdekauer avesse omesso alcune parole e non

¹⁹⁸ Cfr. *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio*, pp. XLIX-LI e LXXIV-LXXV.

¹⁹⁹ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia*, p. 15.

²⁰⁰ Cfr. *ivi*, p. 25.

²⁰¹ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia*, pp. 25-26.

²⁰² *Ivi*, pp. 26-27. Tale negazione fu poi ripresa ed espressa in forma più articolata in SALVEMINI, *Magnati e popolani, Excursus II. Delle relazioni fra gli Ordinamenti di Giustizia fiorentini e gli Ordinamenti Sacrali e Sacratissimi del Popolo di Bologna*, pp. 287-302. Cfr. al riguardo E. SESTAN, *Salvemini storico e maestro*, in ID., *Scritti vari*, III, pp. 305-344 (1 ed. 1958): 309. Per la derivazione degli ordinamenti pistoiesi da quelli felsinei, *Statutum Potestatis, Praefatio*, p. LII; e di quelli pratesi, R. CAGGESE, *Un Comune libero alle porte di Firenze nel secolo XIII (Prato in Toscana). Studi e ricerche*, Firenze, Seeber 1905, pp. 192-250.

²⁰³ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia*, p. 26. Cfr. anche SCHUPFER, *Gli Statuti pistoiesi*, p. 260.

avesse tenuto sempre nel debito conto le notazioni a margine del testo e le parti cassate nel manoscritto²⁰⁴.

L'attenzione del recensore appare qui condotta con eccessiva acribia. Restano, però, importanti alcune indicazioni, come l'impressione generale che dal punto di vista paleografico-diplomatistico l'edizione del *Breve* apparisse condotta in modo migliore rispetto a quella del Podestà, poiché nel primo "si discernono le parole scritte nelle interlinee, il che non avviene per lo S[tatuto del] P[odestà], in cui ce ne sarebbe stato più bisogno, viste le condizioni speciali del codice"²⁰⁵; una differenza tecnico-qualitativa che evidenziava l'evoluzione stessa dello Zdekauer editore.

La conclusione dell'elaborato salveminiano, dettata da grande acume e profondo buon senso (non sempre comune a chi, anche in seguito, ha commentato ampie e complesse edizioni di fonti), confermava il giudizio positivo espresso, in generale, nei confronti dei due lavori. Volendo quasi giustificare le note critiche avanzate, senza far torto ad un prodotto di grande valore, ricordava che proprio l'attenzione da lui prestata ad ogni minuzia rifletteva "l'importanza delle due opere dello Z[dekauer] Che se qualcosa abbiamo trovato in esse da non potersi approvare, non vorremmo che ciò ne diminuisse come che sia il pregio, perché in lavori di questa fatta la perfezione assoluta è impossibile; solo chi non fa non falla"²⁰⁶.

Dopo le note salveminiane nessun commento di rilievo è stato fatto a questa edizione fino al 1981, anno in cui Lucia Gai ha dato alle stampe un contributo relativo ad un frammento del testo statutario fino ad allora sconosciuto e da lei rinvenuto presso l'Archivio di Stato pistoiese. Nell'occasione l'autrice ha preso in esame anche il lavoro dello Zdekauer, definendolo "non [...] sempre ineccepibile" e "carente soprattutto di un soddisfacente apparato codicologico e paleografico". In particolare la studiosa ha rilevato la fretta con cui l'editore avrebbe esaminato il manoscritto pervenendo a conclusioni in larga misura errate circa l'attuale condizionamento del codice. Questo, infatti, appare rilegato in maniera ordinata e secondo un ordine cronologico abbastanza preciso, quindi non alla rinfusa come sosteneva Zdekauer. Essa ha inoltre sottolineato come il fatto di aver limitato l'edizione alla materia giuridica composta fino al 1284, con la relativa espunzione dal corpo del testo di tutto il materiale posteriore o non consequenziale per datazione e contenuto, abbia determinato una resa a stampa chiusa entro i limiti della redazione principale, statica e non in grado di rendere il processo diacronico con cui nel tempo si formò il dettato normativo²⁰⁷.

Le critiche della Gai sono molto circostanziate e si rinvia senz'altro al suo contributo per un esame di esse²⁰⁸. Tuttavia ci sembra opportuno osservare che, per quanto pertinenti, soprattutto in rapporto alla non adeguata distinzione delle mani di scrittura, al condizionamento del volume, ai relativi problemi di identificazione delle antiche cartulazioni ed alla errata datazione di alcune rubriche, tali rilievi non investono la sostanza della resa testuale; la quale, pur con evidenti carenze

²⁰⁴ Il problema delle note a margine non riportate nella trascrizione si riproporrà nel Costituto senese (cfr. *Il Costituto del Comune di Siena, Prefazione*, p. VII).

²⁰⁵ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia*, p. 27.

²⁰⁶ *Ivi*, p. 29.

²⁰⁷ GAI, *Note al testo*, pp. 50-57.

²⁰⁸ In particolare alle note 26-28, pp. 50-51.

opportunamente segnalate e che giustificano una eventuale nuova edizione critica, conserva ancora oggi una notevole utilità.

6. *Le finalità della ristampa anastatica.*

Nel 1896 Zdekauer vinse il concorso per la cattedra di professore ordinario di Storia del diritto italiano all'università di Macerata, e lì rimase ad insegnare per molti anni. Morì a Firenze il 30 aprile 1924²⁰⁹. Egli non poté completare le sue ricerche sui primi codici statutari pistoiesi; né tanto meno pensò a ripubblicare, in modo da renderli più facilmente accessibili, i volumi relativi agli Statuti duecenteschi, stampati in un numero davvero esiguo di esemplari e divenuti molto presto rarità da bibliofili disponibili soltanto nelle maggiori biblioteche.

Sono stati poco numerosi gli studi successivi dedicati alla normativa pistoiese del secolo XIII²¹⁰; e, visti gli ottimi risultati conseguiti dallo Zdekauer, non si è pensato di procedere ad una nuova edizione critica.

Tuttavia questi codici, soprattutto nella versione del professore boemo, sono stati le principali testimonianze documentarie per alcuni contributi di storia locale, e costituiscono esemplari di notevole rilievo nel confronto con scritti analoghi di altre città della penisola²¹¹.

Era quindi opportuno che la Società Pistoiese di Storia Patria, in un momento come quello odierno, particolarmente attento alle redazioni statutarie, pensasse di favorire una loro più ampia diffusione preparando di entrambi una ristampa anastatica.

Tale operazione è stata destinata, da un lato a riproporre dei testi legislativi da sempre ritenuti particolarmente importanti per la storia del Comune medievale di Pistoia, dall'altro a mettere in nuova luce due pregevoli prodotti che appaiono ancora oggi fra i meglio riusciti del metodo critico-filologico tardo ottocentesco; modelli esemplari di edizione storico-erudita destinati a trascendere la realtà locale e a proiettare le fonti del municipio pistoiese nel panorama della storiografia giuridica nazionale.

Come abbiamo in parte già accennato ricordando le ristampe del Costituto senese, non sempre la riproduzione in anastatica di un'edizione ormai datata risulta l'opera più opportuna che può essere compiuta per contribuire alla diffusione della pubblicazione stessa. In rapporto al codice senese c'era da integrare e valutare gli studi condotti parallelamente e fatti uscire in altra sede dallo Zdekauer, ed occorreva storicizzare l'intero lavoro di edizione.

²⁰⁹ NARDI, *La carriera*, pp. 779-780; ID., *Lodovico Zdekauer*, p. 84.

²¹⁰ Cfr. M. MONTI, *La riforma degli Statuti del Comune di Pistoia dell'anno MCCLXXXVI*, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Magistero, relatore Prof. D. Maselli, a. a. 1975-76; M. PANCANI, *Il diritto penale nello statuto del Comune di Pistoia del 1296*, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Siena, Facoltà di Giurisprudenza, relatore Prof. P. Nardi, a. a. 1992-93; GAI, *Note al testo*.

²¹¹ Cfr. fra gli studi più recenti condotti in larga misura sulla base dei due testi in questione, N. RAUTY, *Immagine della città dagli Statuti pistoiesi del Dugento*; R. NELLI, *Le magistrature cittadine per il governo del territorio*, in *Il territorio pistoiese dall'Alto Medioevo allo Stato territoriale fiorentino*, Atti del Convegno di studi, Pistoia, 11-12 maggio 2002, Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell'Università di Firenze, Società Pistoiese di Storia Patria, a cura di F. Salvestrini, in corso di stampa.

In un altro caso, la ristampa degli Statuti fiorentini del 1322-25 editi da Romolo Caggese nel 1910 e 1921 (uscita nel 1999), la riproposizione *tout court* delle prime edizioni appariva, in ultima analisi, ancor meno auspicabile. Infatti il curatore non aveva apposto alla sua opera alcuna introduzione di carattere codicologico, storico-istituzionale o storico-giuridico; mancavano l'indice dei nomi, quello dei toponimi, un repertorio analitico della materia giuridica, e, per lo Statuto del Podestà, il rubricario del primo libro. Tutti questi fattori rendevano una pur accettabile trascrizione quasi del tutto inutilizzabile dall'odierno ricercatore.

Nell'immediata impossibilità di procedere ad una nuova edizione critica, che avrebbe, fra l'altro, comportato l'obliterazione definitiva del lavoro compiuto a suo tempo da Caggese, tale versione del dettato legislativo doveva essere contestualizzata e presa in esame, a prescindere da quelle che erano le sue effettive qualità, come prodotto di una ben precisa stagione storiografica. Essa, tuttavia, diversamente dalla fonte senese, andava anche integrata con una premessa codicologica, nonché con opportuni indici e glossari, che, completando un lavoro per molti aspetti incompiuto, permettessero di consultare proficuamente il volume²¹².

Ancora diverso appare il caso degli Statuti pistoiesi. Data la buona qualità delle pur datate edizioni, e considerando la relativa autonomia delle due opere rispetto ad altre pubblicazioni pistoiesi dello Zdekauer, la riproposizione *sic et simpliciter* era, a tutti gli effetti, quanto meno doverosa. E ciò non solo per far conoscere in maniera più ampia una soddisfacente resa a stampa delle raccolte statutarie, ma anche allo scopo di riesaminare un lavoro di erudizione che costituisce di per sé un momento fondamentale nella storia delle edizioni legislative italiane.

Tuttavia, proprio per evitare l'errore compiuto col codice senese, è sembrato necessario accludere ai volumi alcuni saggi introduttivi. Questi contributi sono stati chiamati a rendere conto dei numerosi studi concernenti la normativa cittadina emersi negli anni successivi ai lavori dello studioso, e nel contempo ad aprire una nuova riflessione sull'erudizione storica dell'Ottocento toscano.

7. Conclusioni.

Quelle che furono le qualità di Lodovico Zdekauer storico del diritto e studioso degli Statuti medievali sembrano essere state colte in maniera esemplare da Francesco Schupfer, suo grande estimatore, nella relazione del concorso a cattedra stilata in occasione della prova maceratese. Le sue parole, particolarmente gradite dal professore boemo, che evidentemente in esse ebbe modo di riconoscersi, furono da questi riportate nel memoriale autobiografico al quale in più occasioni abbiamo fatto riferimento²¹³. Zdekauer venne allora definito "erudito pieno di buon senso storico", ed elogiato soprattutto per la "diligenza, sicurezza ed esattezza della ricerca storica ed una grande rettitudine di giudizio". Questi elementi, come si può

²¹² Cfr. G. PINTO, *Premessa*, in *Statuti della Repubblica fiorentina*, I, pp. V-VII; VII; e SALVESTRINI, *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese*, pp. XXXV-XLVII.

²¹³ E da qui sono tratte le citazioni che seguono (ZDEKAUER, *Ricordi*, pp. 222-223). Il testo della *Relazione sul concorso alla cattedra di Professore Ordinario di Storia del Diritto Italiano nell'Università di Macerata* è in "Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione Pubblica", XXIV/I, numero 17 del 29 aprile 1897, pp. 715-721.

vedere, rilevano più l'accuratezza, l'onestà e la precisione che non l'originalità e la profondità dello studioso. Si ricorre, non a caso, alla parola "erudito"²¹⁴.

Schupfer riconosceva implicitamente che i migliori lavori dello Zdekauer erano proprio le pubblicazioni di testimonianze documentarie. Tali opere - aggiungeva - "anche prescindendo dalle illustrazioni, con cui le corredò, hanno giovato e giovano altamente alla scienza".

D'altra parte, lo si è visto commentando alcune sue realizzazioni, lo Zdekauer non fu soltanto un rigoroso editore di fonti. La sua capacità di ricostruire, mediante un'attenta esegesi, la struttura e il funzionamento delle istituzioni comunali ne fece un ottimo storico del diritto medievale.

Pur nei limiti che abbiamo rilevato nel corso di questo lavoro, riproponendo oggi due delle sue più importanti edizioni, non possiamo che concordare con Schupfer e con la commissione giudicatrice, la quale "è stata unanime nel rilevare la grande maestria con cui sono condotte".

L'esule boemo in terra italiana si era avvicinato allo studio degli Statuti comunali spinto da un grande interesse per le antiche leggi municipali. Mettendo a frutto la sua formazione, egli fuse la scuola critico-filologica, paleografica e diplomatistica di matrice tedesca con la fiorente tradizione erudita toscana sul terreno di alcune illustri città di provincia.

Zdekauer fu cultore delle fonti più che storico di rilievo. Ma proprio nella lettura delle testimonianze documentarie percepì il senso civico che animava le comunità, quelle piccole e meno note non meno delle grandi. In questo senso egli fu storico dell'età comunale, studioso ed estimatore della libertà civile che a lui si presentava, anche nei testi normativi, come un connotato del popolo ed un afflato quasi mistico; specialmente evidente in quella regione della penisola nella quale aveva scelto di vivere e di operare; in quella parte d'Italia della quale ebbe a scrivere, quando ormai sapeva di doverla lasciare: "molto vi imparai [...] la tendenza conservatrice, il rispetto di se stesso e del proprio passato, che insegna a rispettare altrui [...] un senso nostalgico, che non si attacca al campanile ed alla materialità della terra, ma che ha un che di spirituale, perché la terra toscana ha realmente un'impronta singolarmente elevata, e quasi sacra"²¹⁵.

²¹⁴ Quella che fu una delle sue migliori qualità venne espressa indirettamente da lui stesso nella lettera che inviò alla Società Pistoiese di Storia Patria nel 1902 accettando l'incarico di presidente. In questo testo, a proposito del Codice diplomatico pistoiese, affermava che per lo studio e l'edizione delle fonti occorreva seguire sempre "un metodo rigoroso ed una critica severa"; evidenziando nel contempo il passo avanti che aveva compiuto rispetto all'erudizione dei secoli precedenti, dato che di tale rigore "quegli antichi, nel loro sacro ed ardente entusiasmo, non si sognarono neppure le lontane parvenze" (cito i brani della lettera riportati da RAUTY, *I fondi diplomatici pistoiesi*, p. 50). Per i rapporti di stima che intercorsero fra Schupfer e Zdekauer cfr. le epistole inviate dal primo al secondo fra il 1888 e il 1917 (BNCF, CCh, 13/61).

²¹⁵ ZDEKAUER, *Ricordi*, p. 201.